

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 6.215 al DDL n. 1120

6.215 (testo 2)

MUCCHETTI, MATTEOLI, ZANDA, SCHIFANI, DE PETRIS, BITONCI, FEDELI, LANZILLOTTA, GASPARRI, CALDEROLI, MAURO MARIA MARINO, PELINO, CONSIGLIO, TOMASELLI, FILIPPI, GALIMBERTI

Dopo il comma 20 è inserito il seguente:

«20-bis. All'articolo 106 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. L'offerta di cui al comma 1 è promossa da chiunque acquisisca, anche attraverso un'azione di concerto di cui all'articolo 109, il controllo di fatto della società, di cui al comma 1 dell'articolo 105, qualora la partecipazione acquisita dia diritti di voto inferiori al 30 per cento del capitale ordinario, purché superiore al 15 per cento. Per il 'controllo di fatto' si intende il potere di nomina, con voto determinante in almeno due assemblee ordinarie consecutive, di un numero di amministratori in grado di esprimere la maggioranza deliberante per le materie di gestione ordinaria.

1-ter. La Consob individua con cadenza almeno annuale le società nelle quali il controllo di fatto viene esercitato con una partecipazione che dà diritti di voto inferiori al 30 per cento del capitale ordinario, così come stabilito nel comma 1-bis. Per lo svolgimento di tale attività la Consob può esercitare i poteri previsti dall'articolo 102, comma 7.

1-quater. Lo statuto delle società a capitalizzazione di borsa inferiore a 200 milioni di euro può prevedere che la soglia, di cui al comma 1, abbia un valore compreso tra il 20 e il 40 per cento. A tali società non si applicano le disposizioni di cui al comma 1-bis. La Consob, con cadenza triennale, tenuto conto dell'andamento del mercato, può aggiornare la soglia di capitalizzazione di cui al precedente periodo.

1-quinquies. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Consob redige un primo elenco delle società nelle quali il controllo di fatto, individuato in base ai criteri di cui al comma 1-bis, viene esercitato con una partecipazione che dà diritti di voto inferiori al 30 per cento del capitale ordinario.

1-sexies. A conclusione dell'offerta pubblica di acquisto di cui ai commi 1 e 1-bis è dovuta, da parte dei soggetti promotori, un'imposta di importo pari al contributo di vigilanza dovuto alla Consob per tali operazioni.

1-septies. Le entrate derivanti dall'imposta di cui al comma 1-sexies sono versate a favore del Fondo unico per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca"».

Conseguentemente, all'articolo 106 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 le parole: «la partecipazione indicata nel comma 1» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «la partecipazione indicata nei commi 1 e 1-bis».

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 6.219 al DDL n. 1120****6.219**

COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 20, è infine aggiunto il seguente comma:

20-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 6-*bis* del decreto-legge 6 Dicembre 2011, n. 201, sostituire le parole: «lo 0,5 per cento» con le seguenti: «lo 0,2 per cento».

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 6.225 al DDL n. 1120****6.225****MILO, D'ANNA, FALANGA, LANGELLA, SIBILIA**

Dopo il comma 21, lettera b), punto 1 dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Il controvalore del 30 per cento del risparmio fiscale derivante dalla citata deduzione è riversato per il 50 per cento al Ministero dell'interno al fine di concorrere al finanziamento del fondo di solidarietà comunale da redistribuire ai comuni con vincolo di destinazione all'abbattimento del regime di addizionale Irpef a favore dei pensionati in possesso di redditi non superiori a 8.000 euro. La restante parte è riversata al Ministero dell'economia e delle finanze con vincolo di destinazione a favore delle iniziative attivate in campo imprenditoriale dalle piccole e medie imprese».

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 6.231 al DDL n. 1120

6.231 (testo 2)

SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI, GIANLUCA ROSSI

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

«22-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dell'articolo 54, al terzo periodo, le parole: "e comunque con un minimo di otto anni e un massimo di quindici se lo stesso ha per oggetto beni immobili" sono sostituite con le seguenti: "in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni";

b) al comma 7 dell'articolo 102, al secondo periodo, le parole: "ai due terzi" sono sostituite dalle seguenti: "alla metà" e le parole: "in caso di beni immobili qualora l'applicazione della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa per un periodo, rispettivamente, non inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni." sono sostituite dalle seguenti: "in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni";

22-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano ai contratti di locazione finanziaria la cui decorrenza è successiva al 31 dicembre 2013.

22-quater. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 40, comma 1-bis, in fine, sono aggiunte le parole: "le cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili strumentali, anche da costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972";

b) dopo l'articolo 8 della tariffa, parte prima, è inserito il seguente:

"Art. 8-bis.

1. Atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili strumentali, anche da costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10,4 per cento primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633	4 per cento
--	-------------

Note:

per le cessioni di cui al comma 1 l'imposta si applica sul corrispettivo pattuito per la cessione aumentato della quota capitale compresa nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto."

22-quinques. Ai fini della semplificazione e della perequazione del trattamento impositivo dell'imposta provinciale di trascrizione nel leasing finanziario, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 dell'articolo 56, primo periodo, dopo la parola: "commercio" sono inserite le seguenti: "nonché le cessioni degli stessi a seguito di esercizio di riscatto da parte del locatario a titolo di locazione finanziaria".

22-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 22-quater e 22-quinques si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,1 per mille»;
- all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento»;
- alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: -30.000;

2015: -30.000;

2016: - 30.000.

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 6.251 al DDL n. 1120

6.251

SANGALLI, TOMASELLI, DEL BARBA, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

«24-*bis*. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo centrale di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, è istituito un Fondo straordinario a sostegno della patrimonializzazione dei Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 24-*ter*, 24-*quater* e 24-*quinquies* del presente articolo.

24-*ter*. Il Fondo straordinario per il sostegno ai Confidi di cui al comma 24-*bis* ha una dotazione iniziale pari a 200 milioni di euro.

24-*quater*. I beneficiari dell'intervento sono i Confidi di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE.

24-*quinquies*. Il Fondo straordinario eroga ai Confidi contributi che ne incrementano il patrimonio attraverso versamenti ai fondi di garanzia. I contributi sono erogati in misura non superiore all'1 per cento delle garanzie in essere dei Confidi, come risulta dall'ultimo bilancio approvato nell'anno precedente all'erogazione. A tal fine rilevano le garanzie rilasciate a favore dei soci a fronte dei finanziamenti delle imprese associate e concessi da banche o da altri enti finanziatori quali società di *leasing* e di *factoring*».

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 6.252 al DDL n. 1120****6.252****BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI***Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:*

«24-*bis*. Nell'ambito dell'è disponibilità del Fondo centrale di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100; lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, è istituito un Fondo straordinario a sostegno della patrimonializzazione dei Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.

24-*ter*. Il Fondo straordinario per il sostegno ai Confidi di cui al comma 24-*bis* ha una dotazione iniziale pari a 200 milioni di euro.

24-*quater*. I beneficiari dell'intervento sono i Confidi di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE.

24-*quinqües*. Il Fondo straordinario eroga ai Confidi contributi che ne incrementano il patrimonio attraverso versamenti ai fondi di garanzia. I contributi sono erogati in misura non superiore all'1 per cento delle garanzie in essere dei Confidi, come risulta dall'ultimo bilancio approvato nell'anno precedente all'erogazione. A tal fine rilevano le garanzie rilasciate a favore dei soci a fronte dei finanziamenti delle imprese associate e concessi da banche o da altri enti finanziatori quali società di *leasing* e di *factoring*».

Proposta di modifica n. 6.263 al DDL n. 1120**6.263**

CERONI, ALBERTI CASELLATI, BONFRISCO

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

«24-*bis*. L'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non è dovuta per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli, anche non professionali, nonché per quelli oggetto di variante e soggetti al Piano Urbanistico Attuativo che non abbiano ancora avuto l'approvazione della valutazione d'impatto ambientale e del successivo progetto di costruzione delle opere urbanistiche.

24-*ter*. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 8-*bis* è abrogato.

24-*quater*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2014, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 50 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2014, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno, a decorrere dal 2014, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al presente comma, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi corretti di cui al presente comma, predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma».

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 6.266 al DDL n. 1120****6.266**

ALBANO, SANTINI, DE BIASI, ZANONI, CORSINI, PUPPATO, BERTUZZI, OLIVERO, BARANI, IDEM, PIGNEDOLI, FEDELI, VACCARI, CALEO, SPOSETTI, FAVERO, GATTI, RICCHIUTI, GIANLUCA ROSSI, VATTUONE, DE PIN, LO GIUDICE, CASSON, DALLA TOR, ELENA FERRARA, PEZZOPANE, BROGLIA, DEL BARBA, COLLINA, MANASSERO, D'ADDA, RITA GHEDINI, SANGALLI, ASTORRE, GUERRIERI PALEOTTI

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

«24-bis. A decorrere dallo gennaio 2014, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 6.700 euro.

24-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 24-bis, pari a 42,7 milioni di euro per l'anno 2015 e a 24,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente:

ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «170 milioni» e all'Elenco ri. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 22.700;

2015: - 4.400;

2016: - 4.400.

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 6.267 al DDL n. 1120****6.267**

COMAROLI

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

«24-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 6.700 euro.

24-*ter*. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 24-*bis*, pari a 42,7 milioni di euro per l'anno 2015 e a 24,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 6.274 al DDL n. 1120****6.274****GASPARRI, BONFRISCO***Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:*

«24-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti -nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 8.000 euro.

24-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 24-bis, pari a 42,7 milioni di euro per l'anno 2015 e a 24,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

Proposta di modifica n. 6.295 al DDL n. 1120

6.295

CERONI

Dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

«24-*bis*. Alla Tabella A del D.Lga. 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il punto 12 è aggiunto il seguente:

"12-*bis*) Azionamento delle autovetture di proprietà degli agenti e rappresentanti di commercio e dei soggetti che svolgono attività di promozione finanziaria: benzina: euro 422,52 per 1.000 litri; gasolio: euro 355,92 per 1.000 litri; gas di petrolio liquefatti (GPL) 60 per cento aliquota normale; gas naturale 60 per cento aliquota normale. L'agevolazione è concessa entro i seguenti quantitativi giornalieri, presumendo, in caso di alimentazione promiscua a benzina e GPL o gas naturale, un consumo di GPL o gas naturale pari al 70 per cento del consumo totale: a) litri 15 o metri cubi 15 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti; b) litri 11 o metri cubi 11 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ma non a 500.000 abitanti; c) litri 8 o metri cubi 8 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno.";

b) al punto 13, dopo le parole: "le autoambulanze" sono aggiunte le seguenti: "e per quelle di proprietà degli agenti e rappresentanti di commercio e dei soggetti che svolgono attività di promozione finanziaria"; dopo le parole: "di cui ai punti 12" sono aggiunte le seguenti: ", 12-*bis*";

c) Al punto 13, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Le agevolazioni previste per le autovetture di proprietà degli agenti e rappresentanti di commercio e dei soggetti che svolgono attività di promozione finanziaria di cui al punto 12-*bis* sono concesse ai soli soggetti proprietari regolarmente iscritti all'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio, ENASARCO, già riconosciuto con regio decreto del 6 giugno 1939, n. 1305, di cui all'articolo 1 della legge 2 febbraio 1973, n. 12".».

Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis*.

1. A decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2012. Il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere.

2. Il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 21 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguare gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.

3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio».

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 6.311 al DDL n. 1120****6.311****ALBERTI CASELLATI***Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

«24-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"In relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste da leggi speciali, ad esclusione di qualunque atto relativo ai procedimenti di separazione e divorzio a favore del coniuge o della prole o di entrambi».

Conseguentemente, alla Tab A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 5.000;

2015: - 5.000;

2016: - 5.000.

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 6.312 al DDL n. 1120****6.312****D'ALÌ***Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

«24-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il punto 14 è soppresso».

Conseguentemente, ridurre dell'1 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 6.313 al DDL n. 1120****6.313****D'ALÌ***Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

«24-bis. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Sono considerate non imponibili le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuato mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre 50 chilometri"».

Conseguentemente, ridurre dell'1 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 6.314 al DDL n. 1120****6.314**

D'ALÌ

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. All'articolo 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare o al trasporto a pagamento di passeggeri o utilizzate nell'esercizio di attività commerciali industriali e della pesca nonché le cessioni di navi adibite alla pesca costiera o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unità da diporto di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50;"».

Conseguentemente, ridurre dell'1 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 6.315 al DDL n. 1120****6.315****SACCONI, PAGANO***Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

«24-bis.1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con i Ministeri dello Sviluppo economico, della Giustizia e del Lavoro, con proprio decreto, individua e disciplina misure di incentivazione volte a favorire la diffusione dei piani di azionariato rivolti a lavoratori dipendenti prevedendo, esclusivamente per quelli sottoscritti per quote fino a euro 5.000, l'esenzione del pagamento dell'imposta di cui all'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come modificato dal comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica. Il tetto di spesa previsto è calcolato in euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2014 e 2015. All'onere derivante dall'applicazione delle presenti disposizioni si provvede mediante corrispondente rimodulazione dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, di cui ai commi 18 e seguenti del citato articolo 19».

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 6.321 al DDL n. 1120****6.321**

GIBIINO, FLORIS, MARIAROSARIA ROSSI, BERNINI

Dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

«24-bis. All'articolo 23, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 21 è soppresso».

Conseguentemente, ridurre dell'1 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 6.333 al DDL n. 1120****6.333**

SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI

Dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

«24-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 10-*bis* dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, si applicano a far data dalla scadenza dei contratti già sottoscritti all'esito di procedure di gara pubblica europea ai sensi delle direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE».

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 6.335 al DDL n. 1120****6.335****SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI***Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

24-*bis*. 1. A partire dal 1° gennaio 2014, presso il Ministero delle Finanze, è istituito un fondo per l'incentivazione delle iniziative rivolte alla partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese e per la diffusione dei piani di azionariato rivolti a lavoratori dipendenti, sottoscritti per quote fino a euro 5.000. La dotazione di tale fondo è calcolata in euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 1.500;

2015: - 1.500;

2016: - 0.

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 6.344 al DDL n. 1120****6.344**

LUIGI MARINO

Dopo l'ultimo comma, inserire il seguente:

«24-bis. Il termine del 31 dicembre 2014 di cui all'articolo 112, comma 7, ultimo periodo del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, è prorogato al 31 dicembre 2016».

6.348 (testo 2)

Fravezzi, Zeller, Panizza, Palermo

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«24-bis. All'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

"a-bis) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale svolte a favore dei produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 15.000 euro, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli"».

Conseguentemente, ridurre di 10 milioni di euro la rubrica del MEF della allegata tabella A.

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 6.355 al DDL n. 1120****6.355****PICCOLI**

Dopo comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Limitatamente per le micro, piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, produttrici di energia da fonti rinnovabili, la deduzione di cui al precedente periodo è incrementata del dieci per cento per l'anno 2014"».

Conseguentemente, alla Tabella C, allegata alla presente legge, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, relativi a tutte le rubriche; per l'importo complessivo di 150 milioni di euro l'anno 2014.

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 6.357 al DDL n. 1120****6.357**

GIBIINO, FLORIS, MARIAROSARIA ROSSI, BERNINI

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. All'articolo 10, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Se il trasferimento ha per oggetto beni immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione di programmi prevalentemente di edilizia residenziale, comunque denominati, a condizione che il completamento dell'intervento avvenga entro undici anni dal trasferimento da parte dell'acquirente o, nell'ipotesi in cui gli immobili siano oggetto di successiva cessione, dal successivo compratore, entro e non oltre il medesimo termine decorrente dal primo trasferimento: 1 per cento"».

Conseguentemente, alla Tabella C, allegata alla presente legge, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, relativi a tutte le rubriche, per l'importo complessivo di 70,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 6.0.3 al DDL n. 1120

6.0.3

SILVESTRO, DIRINDIN, DE BIASI, MATURANI, BIANCO, ANITORI, BROGLIA, CARDINALI, CIRINNÀ, D'AMBROSIO LETTIERI, DEL BARBA, FAVERO, FEDELI, GATTI, RITA GHEDINI, GRANAIOLO, LAI, MANASSERO, MATTESINI, PADUA, PETRAGLIA, PEZZOPANE, ROMANO, BORTOLI, FUCSIA

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Riqualficazione della spesa sanitaria a favore della non autosufficienza)

1. Ciascuna regione o provincia autonoma è tenuta ad acquistare direttamente dalle aziende farmaceutiche, con lo sconto minimo sul prezzo previsto dalle norme in vigore, tramite gare indette dalla stessa regione o provincia autonoma o da una azienda sanitaria a tal fine incaricata o da altra centrale di acquisto, medicinali equivalenti appartenenti alla classe di cui all'articolo 8, comma 10, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, da erogare agli assistiti del Servizio sanitario nazionale tramite le farmacie pubbliche o private, previ accordi con le relative associazioni sindacali. A decorrere dal 2014, le procedure di cui al precedente periodo del presente comma devono riguardare una quota di medicinali sufficiente ad assicurare, tenuto conto dell'incidenza dei dati di spesa di ciascuna regione o provincia autonoma sulla spesa registrata a livello nazionale, un risparmio complessivo annuo, al netto degli oneri per la fornitura dei medicinali agli assistiti, pari ad almeno 300 milioni di euro rispetto alla spesa farmaceutica convenzionata relativa all'anno 2012, certificata dall'AIFA.

2. I risparmi conseguiti in applicazione delle disposizioni del comma 1 restano nella disponibilità delle regioni e delle province autonome, che li destinano al potenziamento dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria domiciliare a favore delle persone non autosufficienti o affette da patologie cronico degenerative, con particolare priorità alle persone con patologie che richiedono continuità assistenziale ed interventi programmati articolati su sei o sette giorni in relazione alla criticità e alla complessità del caso. I percorsi assistenziali a domicilio sono integrati, ai sensi dell'articolo 3-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, da prestazioni di aiuto personale e assistenza tutelare alla persona erogate secondo i modelli assistenziali disciplinati dalle Regioni e poste a carico del Servizio sanitario nazionale per una quota pari al 50 per cento. A tal fine le risorse del Servizio sanitario destinate ordinariamente dalle Regioni e dalle province autonome all'assistenza sanitaria e socio-sanitaria domiciliare sono incrementate con i risparmi derivanti dall'attuazione del comma 1 a decorrere dall'anno 2014».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 3, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2014» con le seguenti: «400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014» e aggiungere in fine il seguente periodo: «Una quota pari a 150 milioni del Fondo è destinata ad aumentare la quota ordinariamente riservata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'assistenza domiciliare sanitaria e socio-sanitaria integrata».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

– all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

– all'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in

vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiore a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;

- *l'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;*

- *all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.»;*

- *all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "22 per cento"»;*

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 6.0.4 al DDL n. 1120

6.0.4

VERDUCCI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente

«Art. 6-bis.

(Norme per favorire l'internalizzazione del Paese)

1. Nei limiti ed alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore *de minimis*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea legge 37 per cento del 25 dicembre 2006 e successive modificazioni, alle micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, è concesso, a partire dall'anno 2014, un contributo sotto forma di credito d'imposta del 35 per cento del costo aziendale annuo sostenuto per un periodo non superiore a 36 mesi, anche non consecutivi, per l'acquisizione di una figura professionale con almeno un anno di esperienza lavorativa nel campo del commercio internazionale al fine di realizzare attività di studio, progettazione e gestione di processi e programmi di internazionalizzazione su mercati al di fuori del territorio nazionale.

2. Per fruire del credito d'imposta le imprese presentano un'istanza secondo le modalità individuate con il decreto di cui al comma 6, al Ministero dello sviluppo economico che concede il credito d'imposta nel rispetto del previsto limite di spesa di cui al comma 5.

3. Qualora sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del contributo per il verificarsi del mancato rispetto delle condizioni previste dalle presenti disposizioni, Il Ministero dello sviluppo economico procede, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

4. Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei limiti dell'importo concesso, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia. Ai fini di cui al periodo precedente, il Ministero dello sviluppo economico trasmette all'Agenzia delle entrate, secondo modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese ammesse alla fruizione del credito d'imposta, con i relativi importi, nonché le eventuali variazioni. Il credito di imposta non è soggetto al limite annuale di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta nei quali lo stesso è utilizzato. Esso non concorre alla formazione della base imponibile, né al fine delle imposte sul reddito, né ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. All'onere di attuazione del presente articolo si provvede dall'anno 2014 nel limite massimo del 30 per cento dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 13 dell'articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 "Misure urgenti per la crescita del paese, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, assicurando l'utilizzo efficace delle risorse in caso di richieste di agevolazioni inferiori al predetto limite. Al fine di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate ai sensi del precedente comma 4, le risorse di cui al periodo precedente sono preventivamente trasferite sulla contabilità speciale n.-1778 Agenzia delle entrate - fondi di bilancio".

6. Con decreto direttoriale di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico (o, in alternativa, con circolare del Mise), da adottare, sentita l'Agenzia delle Entrate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità applicative del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo previsto dal comma 5.

7. Al fine di potenziare l'azione in favore dell'internazionalizzazione delle imprese italiane e la promozione dell'immagine del prodotto italiano nel mondo, le risorse del "Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese" sono incrementate di 22.594.000 euro per l'anno 2014 tramite utilizzo di pari importo delle risorse giacenti presso la Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale rivenienti dalla chiusura del Programma Operativo Multiregionale «Industria e Servizi» 1989/93-Misura 2.2, che vengono a tal fine versate all'entrata dello Stato per essere riassegnate all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa per il medesimo anno del Ministero dello sviluppo economico.

8. All'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n.374, dopo le parole "di transito." è aggiunto il seguente periodo: "Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono individuati gli uffici doganali in cui l'operatività di cui al precedente periodo è assicurata anche per l'espletamento dei controlli e delle formalità inerenti le merci che circolano in regimi diversi dal transito, a condizione che nell'ufficio doganale le acquisizioni di personale per mobilità o per concorso superino le cessazioni dal servizio registrate nell'anno precedente".

9. All'articolo 42 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134 concernente "Misure urgenti per la crescita del Paese" sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 dopo la parola: "agroalimentari" è inserita la parola: "agricole";

b) al comma 6, dopo le parole: "del 15 dicembre 2006" sono inserite le parole: "e successive modificazioni";

c) al comma 6 dopo le parole: "più favorevoli" è inserito il seguente periodo: "Nel caso in cui al progetto partecipino imprese agricole, a queste ultime al fini del contributo si applica, nell'ambito del *plafond* nazionale, il regolamento (CE) n. 1535/2007 e successive modificazioni, che disciplina le sovvenzioni pubbliche che rientrano nella regola *de minimis* in favore delle imprese attive nella produzione primaria dei prodotti di cui all'allegato I del trattato CE".

10. All'articolo 2, comma 2, lettera l), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, dopo le parole: "di origine delle merci" sono aggiunte le seguenti: "e, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge ad altre pubbliche amministrazioni, il rilascio di attestazioni di libera vendita e commercializzazione dei prodotti sul territorio italiano o comunitario e di certificazioni dei poteri di firma, su atti e dichiarazioni, a valere all'estero, sulla base delle informazioni contenute nel registro delle imprese". Con decreto del Ministero dello sviluppo economico sono approvati i modelli dei certificati rilasciati dalle camere di commercio».

Conseguentemente: a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

- all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «220 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

- alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 30.000;

2015: - 30.000;

2016: - 30.000.

Proposta di modifica n. 6.0.5 al DDL n. 1120

6.0.5

LUIGI MARINO, LANZILLOTTA

*Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:***«Art. 6-bis.**

(Misure per agevolare l'accesso al credito)

1. Al fine di una valutazione uniforme delle quote di Banca d'Italia in portafoglio alle banche socie, è operata la rivalutazione del capitale di Banca d'Italia. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite modalità di rivalutazione delle quote e l'imposta straordinaria dovuta all'erario. Le maggiori entrate fiscali derivanti dalle predette operazioni di rivalutazione patrimoniale e dovute dalle banche socie sono destinate alle finalità di cui ai commi successivi.

2. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo centrale di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni, è istituito un Fondo straordinario per il sostegno dei Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo.

3. Il Fondo straordinario per il sostegno ai Confidi di cui al comma 2 ha una dotazione iniziale pari a 200 milioni di euro di cui 100 milioni di euro derivanti dai diritti annuali pagati dalle imprese alle Camere di Commercio in base all'articolo 18, comma 1, lettera a), legge 29 dicembre 1993, n. 580, e 100 milioni di euro derivanti dall'imposta straordinaria sulla rivalutazione del capitale di Banca d'Italia.

4. I beneficiari dell'intervento di cui ai commi 2 e 3 sono i Confidi sottoposti a vigilanza diretta della Banca d'Italia ovvero, che realizzino operazioni di fusione che diano vita a intermediari operanti su base regionale, interregionale o nazionale sottoposti a vigilanza dalla Banca d'Italia.

5. Il Fondo straordinario di cui al comma 2 eroga ai Confidi contributi che ne incrementano il patrimonio attraverso versamenti ai fondi di garanzia. I contributi sono erogati in misura non superiore all'1 per cento delle garanzie in essere dei Confidi, come risulta dall'ultimo bilancio approvato nell'anno precedente all'erogazione. A tal fine rilevano le garanzie rilasciate a favore dei soci a fronte dei finanziamenti delle imprese associate e concessi da banche o da altri enti finanziatori quali società di *leasing* e di *factoring*.

6. Al fine di favorire l'accesso al credito per famiglie e imprese è costituita, presso il Ministero dello sviluppo economico, la Piattaforma nazionale di garanzia Italia, a cui fanno capo il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e i seguenti Fondi di garanzia di nuova costituzione:

a) il Fondo di garanzia "Progetti Innovazione Italia" per il rilascio di garanzie a prima richiesta sui finanziamenti di progetti di innovazione e ricerca di importo rilevante;

b) il Fondo di garanzia "Progetto famiglia" per il rilascio di garanzie a prima richiesta sui finanziamenti ai consumatori per l'acquisto di beni durevoli e di immobili ad uso residenziale.

7. Le garanzie rilasciate dai fondi della Piattaforma nazionale di garanzia Italia sono assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.

8. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero dell'economia

e delle finanze, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono definite le tipologie di finanziamento che possono beneficiare della garanzia e le modalità di funzionamento dei fondi di cui al comma 6 del presente articolo, nonché il coordinamento dell'operatività del Fondo "Progetto Famiglia" con quella dei fondi di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

9. Al fine della realizzazione della Piattaforma di cui al comma 6 è previsto:

a) uno stanziamento pari a 400 milioni di euro per il Fondo di cui al comma 6, alla lettera a), per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016;

b) uno stanziamento pari a 15 milioni di euro per il Fondo di cui al comma 6, alla lettera b), per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

10. Le disposizioni dell'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano anche ai Fondi di cui al comma 6 lettere a) e b)».

6.0.14

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. A decorrere dal periodo d'imposta in vigore al 31 dicembre 2013, il costo del personale classificabile nell'articolo 2425, comma 1, lettera b), numero 9, del codice civile è deducibile ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche».

2. Al maggior onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede mediante le maggiori entrate rivenienti dal contrasto dell'evasione fiscale, al netto di quelle necessarie al mantenimento dell'equilibrio di bilancio e alla riduzione del rapporto tra il debito e il prodotto interno lordo, e dalla progressiva limitazione dell'erosione fiscale attribuite esclusivamente al Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale, di cui all'articolo 2, comma 36, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni. Al Fondo sono interamente attribuiti anche i risparmi di spesa derivanti da riduzione, eliminazione o riforma di contributi o incentivi alle imprese, che devono essere destinati alla riduzione dell'imposizione fiscale gravante sulle imprese.

3. Per le finalità di cui al comma 2, il Presidente del consiglio dei Ministri adotta entro il 30 giugno 2014, uno o più decreti in cui sono definiti altresì le regole di alimentazione del predetto Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale; le cui dotazioni possono essere destinate soltanto ai fini indicati dalla normativa istitutiva del Fondo medesimo.

4. Qualora i decreti di cui al comma 3 non siano adottati entro il termine ivi previsto, a decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta del 4 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 5,2 miliardi di euro nel 2014 e in 6 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.

5. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del comma 4, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la *spending review*, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.

6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa, ai fini del patto di stabilità interno, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle Regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle Province, ai Comuni e i trasferimenti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato.

7. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammontare dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398».

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 6.0.27 al DDL n. 1120****6.0.27**

BERGER, ZELLER, LANIECE, PANIZZA, ZIN

*Dopo l'articolo 6, aggiungere in seguente:***«Art. 6-bis.**

(Limitazioni all'uso del contante)

1. All'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, le parole: "euro mille", sono sostituite dalle seguenti: "euro duemilacinquecento".

2. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "euro mille", sono sostituite dalle seguenti: "euro duemilacinquecento"».

Proposta di modifica n. 7.3 al DDL n. 1120

7.3

MOLINARI, VACCIANO, PEPE, CATALFO, SERRA, GIROTTI, LEZZI

Al comma 1, premettere il seguente:

"01. All'articolo 12, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi del 22 dicembre 1986 n. 917, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "I predetti crediti devono essere effettivamente erogati a favore dei soggetti incapienti aventi diritto entro il termine massimo di 24 mesi dal periodo di imposta in cui sono stati riconosciuti. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia, sono definite le modalità di effettiva erogazione del predetto ammontare."

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: "20 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "23 per cento";

b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: "1° gennaio 2012", sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2014";

c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: "20 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "23 per cento";

d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: "62,5 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "56,82 per cento";

e) al comma 26, le parole: "31 dicembre 2011", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";

f) al comma 27:

1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di "redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013".

2. nell'ultimo periodo, le parole: "precedente periodo", sono sostituite dalle seguenti: "precedenti periodi";

g) il comma 28 è sostituito dal seguente:

"28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:

1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);

2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).

Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.»;

h) al comma 29, le parole: "1° gennaio 2012" e le parole: "31 dicembre 2011", sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1° gennaio 2014", "31 dicembre 2013";

i) ai commi 30 e 31, le parole: "31 marzo 2012" e le parole: "16 maggio 2012", sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 marzo 2014", "16 maggio 2014";

l) al comma 32, le parole: "al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare", sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare";

m) al comma 33 le parole: "successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare", sono sostituite dalle seguenti: "successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota Pari al 90,91 per cento del loro ammontare.".

7-ter. Alle disposizioni di cui al comma 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.

7-quater. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: "20 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "23 per cento".

7-quinquies. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, le parole: "20 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "23 per cento".

7-sexies. Le disposizioni dei commi da 7-bis a 7-quinquies, esplicano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.

7-septies. Ai commi 491 e 495 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "dello 0,2 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "dell'1 per cento". Al comma 492 del medesimo articolo 1 della legge 228 del 2012, l'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, così come definita dalla tabella 3, è incrementata dell'1 per cento per ciascuna tipologia di strumento e valore nozionale del contratto.

7-octies. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008; n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 18 per cento".

Proposta di modifica n. 7.4 al DDL n. 1120**7.4.**

BERTOROTTA, MOLINARI, PUGLIA, VACCIANO, BULGARELLI, MANGILI, BOTTICI, LEZZI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 12, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi del 22 dicembre 1986 n. 917, sostituire le parole: "non superiore a 2.840,51 euro," con le seguenti: "non superiore a 5.000,00 euro," ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Il limite di cui al comma precedente viene rivalutato ogni anno in modo automatico secondo l'aumento del costo della vita».

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: "20 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "23 per cento";

b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: "1° gennaio 2012", sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2014";

c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: "20 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "23 per cento";

d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: "62,5 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "56,82 per cento";

e) al comma 26, le parole: "31 dicembre-2011", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";

f) al comma 27:

1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di "redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013".

2. nell'ultimo periodo, le parole: "precedente periodo", sono sostituite dalle seguenti: "precedenti periodi";

g) il comma 28 è sostituito dal seguente:

"28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:

1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);

2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).

Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.»;

h) al comma 29, le parole: "1° gennaio 2012" e le parole: "31 dicembre 2011", sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1° gennaio 2014", "31 dicembre 2013";

i) ai commi 30 e 31, le parole: "31 marzo 2012" e le parole: "16 maggio 2012", sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 marzo 2014", "16 maggio 2014";

l) al comma 32, le parole: "al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare", sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare";

m) al comma 33 le parole: "successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare", sono sostituite dalle seguenti: "successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota Pari al 90,91 per cento del loro ammontare.".

7-ter. Alle disposizioni di cui al comma 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.

7-quater. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: "20 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "23 per cento".

7-quinquies. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, le parole: "20 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "23 per cento".

7-sexies. Le disposizioni dei commi da 7-bis a 7-quinquies, esplicano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.

7-septies. Al comma 491 e 495 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "dello 0,2 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "dell'1 per cento". Al comma 492 del medesimo articolo 1 della legge 228 del 2012, l'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, così come definita dalla tabella 3, è incrementata dell'1 per cento per ciascuna tipologia di strumento e valore nozionale del contratto.

7-octies. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008; n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 18 per cento".

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 7.10 al DDL n. 1120

7.10

GATTI, RITA GHEDINI, ANGIONI, CASSON, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, PARENTE, SPILABOTTE

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «1.000 milioni» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La concessione degli ammortizzatori in deroga di cui al presente comma avviene sulla base dei criteri previsti dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo» sono soppresse;

all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

"22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50";

all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

"24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: '20 per cento' sono sostituite dalla seguente: '22 per cento' "».

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 7.19 al DDL n. 1120****7.19****AZZOLLINI***Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Per l'anno 2014, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è destinata la somma di 30 milioni di euro finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca».

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 7.22 al DDL n. 1120****7.22**

RUTA, RITA GHEDINI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Per l'anno 2014, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è destinata la somma di 30 milioni di euro al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca».

Proposta di modifica n. 7.39 al DDL n. 1120

7.39

VERDUCCI, GATTI, GUERRIERI PALEOTTI, OLIVERO, DALLA ZUANNA, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SANGALLI, SPOSETTI, ZANONI, RITA GHEDINI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, PARENTE, SPILABOTTE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In vista della introduzione di uno strumento nazionale di contrasto alla povertà è istituito, a decorrere dal 2014, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo di 400 milioni di euro finalizzato al finanziamento della sperimentazione ed il successivo avvio di un programma nazionale di sostegno per l'inclusione attiva volto al superamento della condizione di povertà, all'inserimento e al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale, secondo i principi della Raccomandazione della Commissione europea, del 3 ottobre 2008, relativa all'inclusione attiva delle persone escluse dal mercato del lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si definiscono, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità di tale sperimentazione e dell'avvio del programma. Restano fermi i seguenti principi:

a) Il programma è destinato ai residenti che versano in condizione di povertà e che siano cittadini italiani o comunitari ovvero familiari di cittadini italiani o comunitari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

b) l'accesso al sostegno è condizionato ad una prova dei mezzi effettuata secondo criteri articolati ed omogenei a livello nazionale che identifichino la condizione di povertà; in base alle condizioni reddituali e patrimoniali e al possesso di beni di consumo durevoli. A tal fine, le definizioni di reddito e patrimonio sono assunte in coerenza con quelle adottate ai fini dell'ISEE, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. In ogni caso è adottata una definizione di reddito che include i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse cartelle di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche;

c) l'Inps provvede alla verifica del possesso da parte dei richiedenti il beneficio dei requisiti richiesti, anche avvalendosi dei collegamenti con l'analisi tributaria. Tale attività non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico dell'INPS;

d) l'erogazione del sostegno economico è condizionata alla stipula da parte dei beneficiari di un patto di inserimento con i servizi sociali locali, quale strumento di inclusione e attivazione sociale;

e) il sostegno economico è determinato come differenza tra una soglia di povertà e il reddito familiare, e la sua durata è limitata dal venir meno della condizione di povertà. Con il decreto di cui al presente comma, è stabilita, sulla base delle risorse disponibili, la soglia al cui livello è integrato il reddito familiare e i limiti alla durata del beneficio, superati i quali il sostegno non potrà essere concesso se non trascorsi almeno 6 mesi dall'ultimo beneficio percepito;

f) nel caso non sia possibile coprire l'intera popolazione in condizione di povertà, gli interventi saranno prioritariamente destinati ai nuclei familiari con minorenni, in particolare quelli con tre o più minorenni ovvero composti esclusivamente da genitore solo e figli minorenni ovvero con figli disabili; i nuclei familiari con lavoratori che abbiano perso il posto di lavoro e abbiano esaurito gli strumenti di sostegno al reddito legati agli ammortizzatori sociali; i nuclei familiari in

conizione di disagio abitativo;

g) la domanda per l'accesso al sostegno è presentata al Comune di residenza. Il progetto personalizzato di cui alla lettera c) del presente comma è redatto dai competenti servizi sociali del Comune ovvero, in caso di gestione integrata, degli ambiti territoriali, di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2009, n. 328, in collaborazione con le amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi per l'impiego, tutela della salute e istruzione e le associazioni del terzo settore.

Con il medesimo decreto sono definite le modalità di estensione della sperimentazione di cui al presente comma, anche prevedendo una razionalizzazione delle attuali forme di sostegno alla povertà, ed un adeguato coordinamento con il Fondo di cui all'articolo 81, comma 32 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

Conseguentemente, dopo l'**articolo 18**, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Aumento aliquota di tassazione dei redditi di natura finanziaria)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 6, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";
- b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: "1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2014";
- c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";
- d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: "62,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "56,82 per cento";
- e) al comma 26, le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";
- f) al comma 27:

1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013";

2. nell'ultimo periodo, le parole: "precedente periodo" sono sostituite dalle seguenti: "precedenti periodi";

g) il comma 28 è sostituito dal seguente: "28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:

1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);

2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).

Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461";

h) al comma 29, le parole: "1° gennaio 2012" e le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1° gennaio 2014", "31 dicembre 2013";

i) ai commi 30 e 31, le parole: "31 marzo 2012" e le parole: "16 maggio 2012" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 marzo 2014", "16 maggio 2014";

l) al comma 32, le parole: "al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del

loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare";

m) al comma 33 le parole: "successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare".

2. Alle disposizioni di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.

3. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

4. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

5. Le disposizioni del presente articolo esplicano effetto a decorrere dal 1º gennaio 2014».

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 7.40 al DDL n. 1120

7.40

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 sopprimere le parole: ", qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria"».

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

«37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 450 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014» e, all'articolo 17, comma 7 aggiungere il seguente: «7-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sostituire le parole: "del 20 per cento" con le seguenti: "del 25 per cento"».

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 7.41 al DDL n. 1120****7.41**

CHIAVAROLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di confermare la sospensione dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi già disposta fino al 31 dicembre 2005 dal comma 255 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004 e successivamente prorogata senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2015, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2016 il termine di cui al primo periodo del comma 8-*quinquies* dell'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17. Al terzo periodo dell'articolo 2, comma 12-*undecies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è sostituita, ove ricorre, la parola: "2015" con la parola: "2016". A decorrere dal 1° gennaio 2017, i contributi previdenziali e i premi assicurativi sospesi ai sensi del presente comma e delle norme da esso richiamate sono restituiti all'INPS dagli enti interessati, senza corresponsione di interessi legali, in 360 rate mensili di pari importo».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 5.000;
2015: - 5.000;
2016: - 5.000.

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 7.49 al DDL n. 1120****7.49**

ICHINO, LANZILLOTTA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 6, comma 2-ter del decreto-legge 216 del 2011 convertito nella legge n. 14 del 2012 si aggiunge il seguente periodo: "Tale disposizione si applica anche a coloro che abbiano sottoscritto con l'impresa datrice di lavoro una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con data certa di cessazione, e che abbiano concordato un periodo di aspettativa non retribuita tale per cui, pur terminando a tutti gli effetti la prestazione lavorativa entro il 31 dicembre 2011, il rapporto di lavoro rimasto, quiescente è venuto a cessazione dopo il 30 giugno 2012. La disposizione stessa non si applica qualora il lavoratore dopo il 31 dicembre 2011 abbia instaurato altri rapporti di lavoro con datori diversi da quello con cui ha concordato la risoluzione"».

Proposta di modifica n. 7.57 al DDL n. 1120

7.57

MAURIZIO ROMANI, TAVERNA, CATALFO, BENCINI, FUKSIA, PAGLINI, PUGLIA, SIMEONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 6, comma 2-*quater*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché i periodi relativi ai permessi di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, di congedo straordinario di cui all'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni e di contribuzione figurativa di cui agli articoli 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, 9, comma 2, della legge 29 marzo 1985, n. 113, e 2 della legge 28 marzo 1991, n. 120"».

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate:

- a) al 13,1 per cento, fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;
- b) 12,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;
- c) 11,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;
- d) 9,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;
- e) 8,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008».

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 7.59 al DDL n. 1120**7.59**

MUNERATO, COMAROLI, BISINELLA, BITONCI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"f) entro 36 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 2011 si trovino in mobilità o in cassa integrazione guadagni, indipendentemente dalla data in cui maturino i requisiti di accesso alla pensione secondo il sistema previgente alla data di entrata in vigore del presente decreto"» .

Conseguentemente, sopprimere il comma 6 dell'articolo 7.

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in attuazione di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, gli Organi Costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, adottano le opportune deliberazioni per l'armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei rispettivi dipendenti a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.

5-ter. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013.

5-quater. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: "di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni informi congiunte" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni informi congiunte"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dell'1 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.

2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale

dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.

3. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398».

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è elevata dell'1 per cento l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative».

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016».

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 7.67 al DDL n. 1120****7.67**

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, MANDELLI, BIANCONI, RIZZOTTI, IURLARO, MARIAROSARIA ROSSI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, malattie cronico-degenerative, demenze senili e Alzheimer, è autorizzata la spesa di 350 milioni di euro per l'anno 2014».

Conseguentemente, all'articolo 9, sopprimere il comma 13.

Proposta di modifica n. 7.70 al DDL n. 1120

7.70

GATTI, RITA GHEDINI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, GINETTI, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE

Al comma 3, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «500 milioni».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

- all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo» sono soppresse;

- all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50;

- all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «22 per cento».

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 7.72 al DDL n. 1120****7.72**

URAS, PETRAGLIA, DE PETRIS, CIRINNÀ

Al comma 3, sostituire dalle parole: «è autorizzata», fino alla fine del comma, con le parole: «sono assegnate risorse pari a 400 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016».

Consequentemente, all'articolo 10, dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

«37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014 e all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 25 per cento";

All'articolo 17, comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. A decorrere dall'anno 2014 la taxa di concessione governativa prevista per la licenza di porto di fucile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica, del 26/10/1972, n. 641 è incrementata del 100 per cento».

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 7.77 al DDL n. 1120****7.77****MALAN**

Al comma, 3 le parole: «250 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «250,2 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, definitivamente convertito, con modificazioni, in legge, non ancora pubblicata, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea le parole: «euro 10 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 9,8 milioni»;

b) alla lettera d), le parole: «al superamento degli stereotipi di genere, in attuazione», sono sostituite dalle seguenti: «al superamento degli stereotipi negativi di genere, esclusivamente in attuazione».

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 7.86 al DDL n. 1120****7.86****SERRA, SIMEONI, TAVERNA, FUCKSIA, MAURIZIO ROMANI***Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Per realizzare la piena integrazione dei soggetti affetti dalla patologia dell'autismo nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, è istituito, presso il Ministero della salute, un »Fondo per la cura della patologia dell'autismo e per il sostegno delle famiglie dei soggetti affetti da autismo«, con datazione annua di 20 milioni di euro a decorrere dal 2014. Il predetto fondo è destinato al sostegno delle famiglie a basso reddito dei soggetti affetti dalla patologia dell'autismo, nonché alla cura e all'assistenza dei medesimi soggetti, con particolare riferimento ai ragazzi con oltre 16 anni di età. Con decreto del Ministro della sanità, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni -dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al predetto Fondo, in modo da prevedere assegnazione ai beneficiari di somme, anche sotto forma di voucher, con criteri di progressività in base al reddito percepito dai beneficiari stessi e al numero delle persone autistiche presenti in famiglia».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: - 20.000;
2015: - 20.000;
2016: - 20.000.

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 7.88 al DDL n. 1120****7.88****BERNINI***Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014 per programmare interventi di sbarriamento, al fine di rendere accessibili alle persone diversamente abili le strutture convenzionate facenti parte del Servizio sanitario nazionale, nonché per interventi di abbattimento di barriere architettoniche, al fine di rendere fruibili in piena autonomia i dispositivi degli sportelli bancomat degli uffici postali e degli istituti bancari.

3-ter. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono dettate disposizioni per la creazione dell'archivio nazionale delle concessioni dei parcheggi in favore dei portatori di handicap, allo scopo di agevolare la circolazione dei veicoli privati adibiti al trasporto delle persone affette da disabilità motoria, nonché per la creazione del Registro telematico nazionale degli ausili dismessi, al fine di consentire il loro censimento e successivo riutilizzo da parte di privati e delle strutture ospedaliere».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 9, sostituire le parole: «50 milioni di euro» con le seguenti: «45 milioni di euro».

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 7.90 al DDL n. 1120

7.90

COMAROLI, BITONCI

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. Fatto salvo, sino al 31 dicembre 2013, quanto previsto dall'articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e dall'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, a partire dal 1° gennaio 2014 è istituito, nello stato di previsione del "Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, un fondo denominato "Fondo per l'assistenza ai minori stranieri non accompagnati";

4-bis. il Fondo è finanziato annualmente, oltre che dalle eventuali risorse residue stanziare dalle norme di cui al precedente comma, da un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero, attraverso gli istituti bancari, le agenzie "money transfer" ed altri agenti in attività finanziaria, allo scopo istituito.

4-ter. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale.

4-quater. Con opportuni decreti, da emanarsi a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, vengono definite le modalità di funzionamento e di ripartizione del fondo».

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 7.92 al DDL n. 1120****7.92**

RITA GHEDINI, GATTI, ANGIONI, BROGLIA, D'ADDA, FEDELI, FAVERO, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE, ZANONI

Al comma 4, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «35 milioni».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: - ;
2015: - 15.000;
2016: - 15.000.

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 7.95 al DDL n. 1120****7.95**

GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, SCAVONE, ALICATA, BIANCONI, BILARDI, NACCARATO

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Le strutture della base militare dismessa di Comiso (RG) sono utilizzate dal Comune di Comiso per l'accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati. A tal fine, a valere sul Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, previsto dall'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, è destinata al Comune di Comiso la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2014. Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è incrementato di euro 10 milioni per l'anno 2014. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente al comma 1 dell'articolo 9 sostituire le parole: «765 milioni» con le seguenti «755 milioni».

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 7.103 al DDL n. 1120****7.103****SPOSETTI, BONFRISCO**

Al comma 5, sostituire le parole: «400 milioni» con le seguenti: «440 milioni».

Conseguentemente:

a) Al medesimo articolo 7, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Agli interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica per ricerca e assistenza domiciliare dei malati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono assegnati ulteriori 10 milioni per l'anno 2014, 40 milioni per l'anno 2015 e 30 milioni per l'anno 2016»;

b) all'articolo 9, sopprimere il comma 5.

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 7.109 al DDL n. 1120****7.109****LANZILLOTTA, LUIGI MARINO**

Al comma 5, sostituire le parole: «400 milioni» con le seguenti: «500 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire la parola: «150» con la seguente: «250».

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 7.119 al DDL n. 1120****7.119****OLIVERO***Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Alle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono assegnati, per il triennio 2014-2016, 70 milioni di euro annui per la realizzazione di misure finalizzate all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro di cittadini disoccupati, iscritti ai centri per l'impiego, che abbiano effettuato la dichiarazione di disponibilità al lavoro e che non siano destinatari di programmi di reimpiego connessi all'attuazione della «Garanzia giovani» ed agli ammortizzatori sociali. Tali misure sono definite e gestite dalle predette agenzie, sulla base di una pianificazione regionale. Le risorse sono assegnate individualmente solo in caso di corretta finalizzazione del relativo patto di servizio sottoscritto dal disoccupato. All'operatore accreditato od autorizzato, scelto dall'utente, è riconosciuta una remunerazione solo in caso di effettivo inserimento al lavoro ed entro sei mesi dalla stipula del relativo patto di servizio secondo modalità definite con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche Sociali, da emanare previo parere della Conferenza Stato-Regioni, che differenzi l'ammontare a seconda che l'utente sia inserito al lavoro con contratto a tempo indeterminato, determinato o di somministrazione di almeno sei mesi. Il pagamento dell'importo viene effettuato direttamente dal Ministero del Lavoro, tramite INPS».

Conseguentemente all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150» con: «220».

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 7.121 al DDL n. 1120**7.121**

DEL BARBA, BROGLIA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 2, comma 551 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è aggiunto il seguente periodo: «I-rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al presente comma, finanziati a valere sulle risorse di cui all'articolo 41, comma 16-terdecies, ultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, possono essere prorogati, alla scadenza, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, nonché a quelle di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. »

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1.410 milioni»;

- all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 30.000;

2015: - 30.000;

2016: - 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 7.127 al DDL n. 1120

7.127

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«6-bis. Gli enti pubblici in Calabria, che utilizzano lavoratori impegnati in attività socialmente utili e in quelle di pubblica utilità, equiparati al personale LSU dall'articolo 27 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono autorizzati ad assumere tali lavoratori dal 1° gennaio 2014, anche in posizioni soprannumerarie, con un contratto a tempo indeterminato ed a tempo parziale di 26 ore settimanali, se inclusi nell'elenco definitivo pubblicato sul BURC del 5 luglio 2005, supplemento straordinario n. 1 al BURC, Parte I e II, n. 12 del 1° luglio 2005, salvo quanto previsto dal comma 6-ter.

6-ter. Ai lavoratori impegnati in attività socialmente utili e di pubblica utilità inclusi nell'elenco di cui al comma 6-bis e che abbiano superato i 60 anni di età alla data di entrata in vigore della presente legge, è concessa una somma pari a 40.000 euro in caso di dimissioni presentate entro il 31 dicembre 2013, o comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6-quater. Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Regione Calabria, provvede entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla determinazione delle carenze di organico delle pubbliche amministrazioni della Calabria, divise per qualifiche professionali comprese nelle categorie A, B, C e D dei pubblici dipendenti. Sulla base delle risultanze della mappatura di cui al periodo precedente, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Regione, ripartisce le autorizzazioni ad assumere il personale di cui al comma 6-bis tra le pubbliche amministrazioni della Calabria, prevedendo per le posizioni soprannumerarie la mobilità presso tutti gli enti pubblici della Calabria carenti in organico come risultante dalla mappatura stessa.

6-quinquies. Per le assunzioni riguardanti i lavoratori di cui all'articolo 1 appartenenti alla categorie B3, C e D, gli enti pubblici possono bandire procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale a favore di coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'ente che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici.

6-sexies. Al fine di stabilizzare i lavoratori di cui al comma 6-bis, in favore della Regione Calabria è concesso, con provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze, un contributo aggiuntivo pari a 40 milioni di euro per l'anno 2014 e pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. A tali oneri si provvede mediante quota parte delle risorse aggiuntive derivanti dalle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'articolo 17».

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. A valere dallo gennaio 2014, all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: "si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 13,5 per cento delle somme giocate" sono sostituite dalle seguenti: "si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 14 per cento delle somme giocate"».

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 7.131 al DDL n. 1120****7.131**

COMAROLI, BITONCI

Al comma 7, sopprimere dalle parole: «ovvero cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo».

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 7.133 al DDL n. 1120****7.133****FORMIGONI, RUVOLO, DALLA TOR**

Al comma 7 sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «215 milioni di euro».

Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole: «5 milioni di euro» con le seguenti: «40 milioni di euro».

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 7.153 al DDL n. 1120****7.153**

RITA GHEDINI, GATTI, ANGIONI, D'ADDA, FEDELI, FAVERO, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Al fine di finanziare Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello è autorizzata la spesa di 200 milioni euro per l'anno 2014».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "21 per cento"».

Proposta di modifica n. 7.156 al DDL n. 1120**7.156**

VERDUCCI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. È riconosciuta, per il periodo di imposta 1° gennaio-31 dicembre 2014, la detrazione delle spese per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, nella misura e nelle modalità stabilite dal comma 309 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

– all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

– all'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014»;

– all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,1 per mille»;

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 7.165a al DDL n. 1120****7.165a (testo 2)****BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI***Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:*

«10-bis. Al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo offerto dalle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, è autorizzata la spesa di 135 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per il finanziamento delle scuole paritarie di cui alla citata legge.

Ai maggiori oneri si provvede mediante sostituzione delle parole: "150 milioni di euro annui a decorrere dal 2014" con le seguenti: "285 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014 - 2016 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017"».

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 7.169 al DDL n. 1120****7.169****BONFRISCO**

Al comma 11, sostituire le parole: «5 milioni di euro» con le seguenti: «35 milioni di euro».

Conseguentemente al maggior onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9 comma 13.

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 7.171 al DDL n. 1120****7.171**

ROMANO, D'ONGHIA, LANIECE, LUIGI MARINO, MERLONI

*Al comma 11, sostituire la parole: «5 milioni di euro» con le seguenti: «20 milioni di euro».**Conseguentemente, all'articolo 9, comma 11, sostituire le parole: «56.000.000» con le parole: «41.000.000».*

Proposta di modifica n. 7.177 al DDL n. 1120**7.177 (testo corretto)**

URAS, PETRAGLIA, DE PETRIS

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. Al Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, la lettera 1-bis) è abrogata;

b) dopo l'articolo 15 è inserito il seguente articolo: - Art. 15-bis. (Detrazioni per adozione internazionale) - Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al cento per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi nei confronti dell'ente autorizzato di cui all'articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983 n. 184, nonché le altre spese direttamente sostenute e autocertificate dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, nei limiti di un tetto di detraibilità fissato di 25.000 euro per ciascuna procedura adottiva ripartito anche su più anni».

11-ter. All'articolo 31, comma 3, della legge 4 maggio 1983, n. 184, la lettera o) è abrogata.

11-quater. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 152 è abrogato.

11-sexies. Il Ministero dell'economia e delle finanze — Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato —, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui ai commi da 11-bis a 11-quater, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 38 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 7.183 al DDL n. 1120

7.183

GAETTI, DONNO, CASALETTO, FATTORI, DI BIAGIO, MILO

Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

«11-bis. Ai fini dell'attuazione del comma 11, il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è ripartito come segue:

a) l'85 per cento destinato alla copertura dei costi sostenuti dalle organizzazioni caritatevoli beneficiarie dei contributi per i servizi di trasporto, stoccaggio e distribuzione del cibo invenduto da recuperare secondo quanto disposto dal comma 11-ter;

b) il 5 per cento destinato alla copertura dei costi amministrativi sostenuti dalle organizzazioni caritatevoli beneficiarie dei contributi;

c) il 10 per cento destinato all'acquisto di derrate alimentari al fine di incrementare la qualità e la varietà dei prodotti, da distribuire al fine di assicurare un regime alimentare caratterizzato da equilibrato apporto nutrizionale.

11-ter. Con il decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono stabilite le modalità del recupero del cibo invenduto di cui alla lettera a) del comma 11-bis».

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 7.186 al DDL n. 1120****7.186**

BIANCONI, VICECONTE

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2014 si applica per le aziende farmaceutiche il sistema di cui all'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.

11-*ter*. La disposizione di cui al comma 21-*bis* si applica, su richiesta delle imprese interessate anche ai farmaci immessi in commercio dopo il 31 dicembre 2006».

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 7.197 al DDL n. 1120****7.197**

BLUNDO, BOCCHINO, PUGLIA

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, l'indennità di cui al comma 51 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92 è riconosciuta ai soggetti titolari di assegno di ricerca di cui articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ai dottorandi di ricerca di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210».

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«17-bis. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento"».

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 7.198 al DDL n. 1120****7.198**

DALLA ZUANNA, OLIVERO, MARAN, D'ONGHIA, LUIGI MARINO, LANZILLOTTA, ROMANO

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. Le detrazioni per carico di famiglia spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono non abbiano redditi propri per ammontare complessivamente superiore a 5.000 euro. Tale cifra deve essere aggiornata ogni anno secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo e sostituisce quella attualmente vigente di 2840,51 euro (TUIR, DPR 917 del 22 dicembre 1986, articolo 12, comma 2, e modifiche successive).

Conseguentemente, sostituire all'articolo 9, comma 11, le parole: «56.000.000 per l'anno 2014» con le seguenti: «26.000.000 per l'anno 2014» e al comma 14, le parole: «50 milioni di euro» con: «20 milioni di euro».

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 7.199 al DDL n. 1120****7.199**

DALLA ZUANNA, OLIVERO, MARAN, D'ONGHIA, LUIGI MARINO, LANZILLOTTA, ROMANO

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. Al fine di riconoscere l'alto valore sociale della maternità e il contributo generazionale necessario per mantenere in equilibrio il sistema previdenziale, nonché i compiti di cura e di educazione, alle madri lavoratrici con quattro o più figli (compresi quelli adottati) vengono riconosciuti per ogni figlio dal quarto in poi tre anni di contributi figurativi utili ai fini della determinazione sia dell'anzianità contributiva, sia della misura della pensione.

Conseguentemente, all'articolo 9, comma, 13, le parole: «100 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni di euro».

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 7.202 al DDL n. 1120**7.202**

PUGLISI, TOCCI, DI GIORGI, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, ZAVOLI

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. Al fine di garantire il mantenimento dei livelli di intervento per il diritto allo studio universitario a favore degli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi, a decorrere dall'anno 2014 il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato nella misura di 54 milioni di euro annui».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «204 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale».

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 7.211 al DDL n. 1120

7.211

TAVERNA, MAURIZIO ROMANI, FUKSIA, SIMEONI, CATALFO, BENCINI

Dopo il comma.11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Il Ministro della salute, con decreto da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sentiti l'Istituto superiore di sanità, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, prevede l'obbligatorietà, di effettuare *screening* neonatale per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie per la cui terapia, farmacologica o dietetica, esistano evidenze scientifiche di efficacia terapeutica o per le quali vi siano evidenze scientifiche che una diagnosi precoce, in età neonatale, comporti un vantaggio in termini di accesso a terapie in avanzato stato di sperimentazione, anche di tipo dietetico. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, definisce l'elenco delle patologie di cui al primo periodo. Al fine di favorire la massima uniformità dell'applicazione sul territorio nazionale della diagnosi precoce neonatale è istituito presso l'Age.na.s. (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) un Centro di coordinamento sugli *screening* neonatali composto da: il Direttore generale dell'Age.Na.s. con funzione di coordinatore; tre membri designati dall'Age.na.s, dei quali almeno un esperto con esperienza medico-scientifica specifica in materia; un membro di associazioni dei malati affetti da patologie metaboliche ereditarie; un rappresentante del Ministero della Salute; un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. La partecipazione dei soggetti di cui al terzo periodo è a titolo gratuito».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze; apportare le seguenti variazioni:

2014: - 20.000;
2015: - 20.000;
2016: - 20.000.

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 7.213 al DDL n. 1120

7.213

FUCKSIA, SIMEONI, TAVERNA, MAURIZIO ROMANI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. In materia di assistenza protesica, su proposta del Ministro della salute, sentito il parere della Conferenza Stato-Regioni, si provvede alla modifica di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332, tenendo in particolare considerazione l'innovazione tecnologica intervenuta nell'ambito delle protesi, ortesi ed ausili e nell'ambito relative tecniche abilitative. Su proposta del Ministro della salute, sentito il parere della Conferenza Stato-Regioni, si provvede entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge, all'istituzione del repertorio dei presidi protesici ed ortesici erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale, quale strumento di riferimento dei servizi di riabilitazione, di trasparenza e di controllo qualitativo e quantitativo della relativa spesa a carico del Servizio sanitario nazionale e degli eventuali programmi regionali».

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«17-bis. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento"».

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 7.215 al DDL n. 1120

7.215

SCOMA, GUALDANI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e successive modificazioni, è ridotta di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».

Conseguentemente, alla tabella C, Missione immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, Programma Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale voce Ministero dell'interno, inserire la «legge n. 549 del 1995 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (5.1 cap. 2309).

2014:

CP: + 2.000;

CS: + 2.000.

2015:

CP: + 2.000;

CS: + 2.000.

2016:

CP: + 2.000;

CS: + 2.000.

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 7.222 al DDL n. 1120

7.222

URAS, PETRAGLIA, DE PETRIS

Dopo il comma 11 aggiungere infine:

«11-bis. Fermo restando che l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione è comunque subordinato all'espletamento di procedure selettive di natura concorsuale o prevista da norme di legge il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato non si applica al comparto degli enti pubblici di ricerca e università, ove vigono norme previste nei CCNL che autorizzano tale trasformazione qualora l'assunzione a tempo determinato sia avvenuta con le medesime modalità e procedure previste dalla legge per i concorsi a tempo indeterminato, in relazione al proprio effettivo fabbisogno e alle risorse finanziarie disponibili».

Conseguentemente:

all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: 37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 7.230 al DDL n. 1120****7.230**

PETRAGLIA, DIRINDIN, URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un apposito Fondo denominato "Fondo per la prevenzione e la cura della sordità infantile" da ripartire, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni, con una dotazione di 25 milioni di euro per l'esercizio 2014, 30 milioni di euro per l'esercizio 2015 e 50 milioni di euro per l'esercizio 2016, al fine di finanziare piani sanitari regionali finalizzati alla prevenzione e alla cura della sordità infantile che prevedano lo screening audiologico neonatale, la protesizzazione, ove necessaria e l'abilitazione logopedica».

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

«37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 25 milioni di euro nel 2014, di 30 milioni di euro nel 2015 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 7.237 al DDL n. 1120****7.237**

MARIN, CARRARO

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. Alle associazioni e società sportive iscritte nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I) è riconosciuto un contributo, per il loro funzionamento, con esclusione delle spese per il personale. Nel limite di spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi non oltre il 15 gennaio 2014, si provvede a stabilire le modalità con cui le associazioni possono inoltrare richiesta, nonché i tempi e le modalità per la sua erogazione».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», diminuire per tale importo lo stanziamento previsto per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 7.240 al DDL n. 1120****7.240 (testo 2)**

DE BIASI, PADUA, GRANAIOLO, MATTESINI, ANITORI, BIANCONI, SIMEONI, SILVESTRO, FUCKSIA, MAURIZIO ROMANI, DIRINDIN, BIANCO, AIELLO, ZUFFADA, RIZZOTTI, D'AMBROSIO LETTIERI, MANASSERO, MATURANI, PETRAGLIA, URAS, LANIECE, ROMANO

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Nelle more dell'adozione del decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, al fine di garantire le prestazioni del servizio sanitario nazionale finalizzate alla prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette da ludopatia ed il potenziamento dei servizi territoriali delle Regioni, è autorizzata la spesa di 350 milioni di euro per l'anno 2014».

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 7.0.4 al DDL n. 1120

7.0.4

PAGANO, SCAVONE, BILARDI, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, GIOVANNI MAURO, TORRISI, GUALDANI, RUVOLO, MANCUSO, SCIASCIA, COMPAGNA, BIANCONI, DALLA TOR, ZIZZA, PERRONE, NENCINI, PELINO, TOMASELLI, PEZZOPANE, DI BIAGIO

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Al fine di eliminare definitivamente gli incarichi annuali di dirigenza scolastica in previsione del passaggio al nuovo sistema di reclutamento i termini per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 24-*quinqüies* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono prorogati per i docenti che hanno ottenuto, a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007, la conferma dell'incarico di presidenza per almeno un triennio, secondo quanto previsto dall'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e che non siano già collocati in quiescenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Tali soggetti possono chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie.

2. La riserva è sciolta a seguito della positiva partecipazione ad apposita procedura concorsuale, che consta di un corso-concorso, riservata per titoli ed esami, con rilascio di attestato positivo del direttore del corso. La procedura concorsuale organizzata su base regionale, consta della valutazione dei titoli e dell'anzianità di servizio, ai fini dell'attribuzione del punteggio nella graduatoria finale, e di una prova scritta selettiva, superata con il punteggio di almeno 21/30, il cui oggetto e i cui criteri di valutazione e superamento sono stabiliti dal decreto di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca 3 gennaio 2011, n. 2. I candidati risultati idonei a seguito del superamento della procedura di cui al precedente periodo sono inseriti, per ordine di punteggio ottenuto e immessi in ruolo in coda ai vincitori inseriti nelle graduatorie regionali della procedura concorsuale bandita con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 - 4 serie speciale - del 15 luglio 2011, a partire dall'anno scolastico 2014/2015. L'assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l'aspirante ha compiuto il servizio quale preside incaricato. È previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale, di importo non superiore a euro 100 pro capite.

3. I candidati risultati idonei a seguito dell'espletamento di un concorso a dirigente scolastico indetto antecedentemente al 1° gennaio 2011, con esclusione delle procedure di cui alla legge 3 dicembre 2010, n. 202, con ma che non hanno partecipato al corso di formazione, sono collocati a domanda, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, in coda alle graduatorie regionali della procedura concorsuale bandita con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 - 4 serie speciale - del 15 luglio 2011, sulla base del punteggio all'epoca conseguito. Al termine del periodo di formazione e di prova di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) Area V 11 aprile 2006, i soggetti di cui al presente comma sono sottoposti ad una prova scritta e ad una prova orale selettive, superate con il punteggio di almeno 21/30. In caso di esito positivo delle stesse, si procede secondo quanto disposto al comma 6 del predetto articolo 14. L'assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l'aspirante ha compiuto il servizio. In caso di esito negativo della procedura o del periodo di prova, l'aspirante è ricollocato nei ruoli di appartenenza, nei modi e nei termini di cui al comma 9 del citato articolo 14, come sostituito dall'articolo 8, comma 1, del CCNL Area V 15 luglio 2010. È previsto il pagamento di un contributo,

da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale, di importo non superiore a euro 100 pro capite.

4. I soggetti non in quiescenza per i quali è pendente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un contenzioso giurisdizionale con oggetto la partecipazione al concorso a posti di dirigente scolastico indetto con il decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4 serie speciale - n. 94 del 26 novembre 2004, nonché avverso gli esiti della procedura di cui all'articolo 5 della legge 3 dicembre 2010, n. 202, sono ammessi alla frequenza di un corso-concorso, con rilascio di attestato positivo da parte del direttore del corso, al termine del quale gli stessi presentano una relazione sugli argomenti del corso medesimo e sostengono una prova orale selettiva, superata con il punteggio di almeno 21/30. I candidati risultati idonei a seguito del superamento delle prove di cui al precedente periodo sono inseriti per ordine di punteggio ottenuto nelle graduatorie del concorso predetto, ove ancora non concluso, o di quelle della procedura concorsuale bandita con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 - 4 serie speciale - del 15 luglio 2011, a partire dall'anno scolastico 2014/2015. L'assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l'aspirante ha effettuato il concorso indetto con il decreto direttoriale 22 novembre 2004. È previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati; per le spese della procedura concorsuale, di importo non superiore a euro 100 pro capite.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le modalità dei corsi intensivi di formazione di cui ai commi 2, 3 e 4, di durata non superiore a quattro mesi, le modalità di nomina delle commissioni giudicatrici e i termini per consentire l'espletamento delle procedure di cui ai predetti commi, ai fini dell'assunzione degli aspiranti nella qualifica di dirigente scolastico, con stipula di contratti a tempo indeterminato, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per i posti vacanti e disponibili, a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, detratto un numero pari al 20 per cento dai posti a valere su quelli relativi alle facoltà assunzionali annualmente autorizzate per l'assunzione nel ruolo di dirigente scolastico, da conteggiare singolarmente nelle varie regioni interessate, per ciascun anno scolastico.

6. Al fine di attuare le procedure di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 è autorizzata la spesa di euro 300.000 nel 2014 e di -euro 300.000 nel 2015, agli oneri della quale si provvede: a) quanto, a euro 300.000 per l'anno 2014 mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici, nonché, ove occorra, mediante riduzione degli stanziamenti rimodulabili di parte corrente iscritti nel bilancio del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, programma "Iniziativa per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio", della missione "istruzione scolastica", e, ove occorra, mediante riduzione degli stanziamenti rimodulabili di parte corrente iscritti nel bilancio del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, programma "Sistema universitario e formazione post-universitaria", della missione "Istruzione universitaria"; b) quanto a euro 300.000 per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici, degli stanziamenti destinati all'edilizia e alle attrezzature didattiche e strumentali, di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, iscritti nel programma "Istituti di alta cultura" della missione "Istruzione universitaria", nonché del fondo di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440. Dalle somme di cui alle lettere a) e b) del presente comma sono detratte quelle percepite ai sensi dei commi precedenti come contributo pagato dai candidati per le spese delle procedure concorsuali previste. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 31 marzo 2014, formula le relative proposte di rimodulazione delle riduzioni di cui al primo periodo, senza pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e a provvedere, nell'ipotesi di incongruità, o insufficienza delle coperture finanziarie previste, all'individuazione delle risorse occorrenti».

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 7.0.10 al DDL n. 1120

7.0.10

ICHINO, TONINI, BERGER, FUCSIA, LANZILLOTTA, PUPPATO, DE MONTE, PALERMO, SUSTA, DI GIORGI, OLIVERO, ROMANO, MARCUCCI, GIANNINI, LEPRI, MARAN, DELLA VEDOVA, RICCHIUTI, D'ADDA, D'ONGHIA, SCALIA

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Sperimentazione regionale di misure per l'inserimento o reinserimento nel tessuto produttivo di giovani inoccupati e disoccupati)

1. Ciascuna Regione ha la facoltà di attivare, mediante delibera della Giunta regionale; la sperimentazione del dispositivo di coniugazione del trattamento di disoccupazione o di mobilità con un servizio di assistenza intensiva nella ricerca della nuova occupazione, secondo quanto disposto nei commi che seguono.

2. La delibera della Giunta regionale di cui al comma 1 stabilisce l'ambito territoriale, esteso o no all'intera Regione, e l'eventuale ulteriore delimitazione in riferimento a categorie di persone, entro cui la sperimentazione avrà luogo. Alle persone inoccupate o disoccupate, titolari o no di trattamento di disoccupazione o di mobilità, rientranti nel campo di applicazione della sperimentazione definito dalla delibera della Giunta, è data la facoltà di optare per il contratto di ricollocazione, regolato secondo i commi che seguono.

3. Il contratto di ricollocazione è stipulato dalla persona interessata con una delle agenzie fornitrici di servizi nel mercato del lavoro accreditate dalla Regione. Esso prevede:

a) l'attivazione di un servizio di assistenza intensiva per il reperimento della nuova occupazione il più possibile corrispondente alle capacità professionali e alle aspirazioni della persona interessata e il più possibile vicino al suo luogo di residenza, compatibilmente con la domanda espressa dal mercato del lavoro nella zona;

b) la disponibilità della persona interessata a dedicare alla ricerca della nuova occupazione e all'eventuale riqualificazione professionale necessaria una quantità di tempo almeno corrispondente al tempo pieno o parziale del rapporto di lavoro a cui essa aspira;

c) la disponibilità della persona interessata per l'attività lavorativa meglio corrispondente alle sue capacità ed esigenze, compatibilmente con le possibilità che si offrono nella zona in cui la ricerca si svolge;

d) l'affidamento della persona interessata a un *tutor* designato dall'agenzia, responsabile del servizio, cui compete anche il controllo dell'adempimento da parte della persona stessa degli oneri di cui alle lettere b) e c);

e) la sostanziale gratuità del servizio per la persona interessata, in virtù di quanto disposto dal comma 6;

f) l'obbligo per il *tutor* - quando la persona assistita sia titolare di trattamento di disoccupazione o di mobilità - di comunicare alla Direzione provinciale per l'impiego l'eventuale inadempimento rilevante dagli oneri di cui alle lettere b) e c), ai fini della riduzione o sospensione del trattamento di sostegno del reddito, informandone contestualmente la persona interessata;

g) la facoltà della persona interessata di impugnare la comunicazione di cui alla lettera f) entro il termine di sette giorni dalla ricezione della relativa informazione, mediante la procedura di cui al comma 5;

h) a seguito della seconda comunicazione di inadempimento di cui alla lettera f), l'agenzia

ha facoltà di recedere dal contratto di ricollocazione con effetto immediato.

4. A seguito della prima comunicazione di cui al comma tre lettera f), la Direzione provinciale per l'impiego dispone entro dieci giorni dalla scadenza del termine per l'impugnazione di cui al comma 5 la riduzione del trattamento di disoccupazione dandone immediata comunicazione all'Inps. A seguito della seconda comunicazione, dispone entro lo stesso termine la sospensione per tre mesi del trattamento di disoccupazione.

5. In ogni sede individuata dalla delibera di Giunta di cui all'articolo 1 è costituito un ufficio arbitrale monocratico per la soluzione delle controversie di cui alla lettera g) del comma 3. La funzione è svolta da un arbitro concordemente scelto dalle associazioni comparativamente maggiormente rappresentative sul piano regionale dei lavoratori e delle agenzie fornitrici di servizi per l'impiego accreditate dalla Regione, secondo le regole che seguono:

a) le controversie circa la disponibilità richiesta alla persona disoccupata sono risolte secondo ragionevolezza ed equità, tenendosi conto del necessario bilanciamento tra interesse generale alla riduzione del periodo di disoccupazione e interesse della persona disoccupata a continuità di reddito e di impegno professionale rispetto alla sua precedente esperienza di lavoro;

b) ciascuna controversia è risolta con un lodo scritto e comunicato all'agenzia e alla persona interessate, nonché alla Direzione Provinciale per l'Impiego competente, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui alla lettera f) del comma 3;

c) il procedimento si svolge senza alcun altro vincolo procedurale se non la corretta costituzione del contraddittorio e l'audizione dell'agenzia e della persona interessate da parte dell'arbitro;

d) il lodo arbitrale, immediatamente produttivo dell'effetto della sospensione del trattamento di disoccupazione o di mobilità, può essere impugnato da ciascuna delle parti mediante ricorso al Giudice del lavoro ex articolo 414 del codice di procedura civile, in contraddittorio con l'altra parte interessata.

6. Il corrispettivo del servizio oggetto del contratto di ricollocazione, determinato secondo gli *standard* di mercato, è coperto mediante *voucher* regionale, di entità commisurata alla difficoltà di ricollocazione della persona disoccupata, articolato in una parte fissa e una parte correlata al conseguimento del risultato positivo, il tutto secondo le regole fissate nella delibera della Giunta regionale di cui al comma 1.

7. Al contratto di ricollocazione di cui al comma 3 può partecipare l'impresa, anche a partecipazione pubbliche abbia licenziato o non abbia rinnovato un contratto a termine di cui sia stata titolare la persona da ricollocare. In questo caso, l'agenzia fornitrice del servizio e l'impresa possono concordare, mediante pattuizione a sé stante, una integrazione del corrispettivo a carico di quest'ultima. Il contratto di ricollocazione può prevedere l'erogazione a favore della persona disoccupata, a carico dell'impresa, di un trattamento complementare di disoccupazione soggetto alla stessa condizionalità cui è soggetto quello principale, a norma.

8. Al contratto di ricollocazione di cui al comma 3 può partecipare anche l'amministrazione pubblica che abbia licenziato o non abbia rinnovato un contratto a termine di cui sia stata titolare la persona da ricollocare. In questo caso, in alternativa alla proroga del contratto a termine di cui al comma 9 articolo 4 della presente legge, il contratto di ricollocazione può prevedere, senza maggior onere per la finanza pubblica rispetto alla proroga stessa, l'erogazione a favore della persona disoccupata di un trattamento complementare di disoccupazione. Detto trattamento viene pagato dall'Inps in aggiunta al trattamento di disoccupazione o di mobilità, dietro versamento da parte dell'amministrazione interessata degli importi corrispondenti, secondo le modalità determinate mediante apposito regolamento, emanato con decreto del Ministro della funzione pubblica.

9. La delibera della Giunta regionale di cui al comma 1 può disporre, anche in deroga alla disciplina generale vigente, che la somma degli importi che sarebbero stati destinati al trattamento di disoccupazione, e che per effetto del collocamento del lavoratore vengono risparmiati, sia destinata:

a) per un quarto a un premio per gli addetti al servizio pubblico per l'impiego, commisurato all'efficacia dell'azione da essi svolta per promuovere la stipulazione dei contratti di ricollocazione;

b) per tre quarti a un fondo regionale destinato a coprire temporaneamente, in tutto o in parte, la differenza tra il reddito di lavoro percepito dalla persona interessata prima del periodo di

disoccupazione e quello percepito dopo, in aggiunta o in alternativa alla copertura delle eventuali maggiori spese di trasporto su di essa gravanti per il raggiungimento della nuova sede di lavoro.

10. È istituito un fondo di 100 milioni di euro, al quale le Regioni potranno attingere per l'erogazione di indennità di inserimento, di importo non superiore a 400 euro al mese per la durata massima di sei mesi, in favore di giovani inoccupati che abbiano sottoscritto il contratto di ricollocazione di cui ai commi precedenti, nell'ambito del programma europeo Youth Guarantee.

11. È istituito un fondo di 100 milioni di euro, al quale le Regioni potranno attingere per l'erogazione di indennità di inserimento, di importo non superiore a 600 euro al mese per la durata massima di sei mesi, in favore di persone impegnate da almeno un anno in un programma di lavori socialmente utili nelle province di Napoli e di Palermo, che abbiano sottoscritto il contratto di ricollocazione di cui ai commi precedenti».

Conseguentemente, all'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: «600 milioni» sono sostituite dalle seguenti« 500 milioni»;
- b) il comma 6 è soppresso.

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 8.4 al DDL n. 1120

8.4

TOMASELLI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La quota di cofinanziamento delle regioni e delle province autonome non concorre a determinare la percentuale di impegno e di spesa rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno».

Conseguentemente:

– All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1.410 milioni»;

– All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

– All'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,5 per mille»;

– All'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.

– All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «22 per cento»;

– Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:.

2014: - 30.000;

2015: - 30.000;

2016: - 30.000.

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 8.11 al DDL n. 1120****8.11**

LAI, TONINI, GUERRIERI PALEOTTI

*Al comma 9, sostituire le parole: «60 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro».**Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014:	- 10.000;
2015:	- 10.000;
2016:	- 10.000.

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 9.5 al DDL n. 1120**9.5**

PEZZOPANE

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. Al fine di garantire la continuità delle attività di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale della città dell'Aquila a seguito del sisma dell'aprile 2009, il Comune dell'Aquila è autorizzato, anche in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche con riferimento all'articolo 19 di quest'ultimo decreto, e di rispetto del patto di stabilità e di spesa del personale di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, a prorogare o rinnovare per l'annualità 2014 i contratti a tempo determinato, anche per la copertura di incarichi di funzione dirigenziale, stipulati sulla base della normativa emergenziale e comunque a valere sulle economie di cui all'OPCM 4013 del 23 Marzo 2012, con rendicontazione al titolare dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione della Città dell'Aquila.

2-*ter*. Per le medesime finalità di cui al comma 2-*bis*, il Comune dell'Aquila è autorizzato, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ad avviare procedure concorsuali pubbliche, con riserva fino al 50 per cento dei posti a concorso a favore di coloro che sono in possesso dei requisiti prescritti dal medesimo articolo 4, comma 6, anche per profili professionali e categorie di inquadramento inferiori a quelli ricoperti a tempo determinato, e in ogni caso afferenti a profili diversi da quelli ricoperti mediante le procedure concorsuali di cui all'articolo 67-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Le procedure selettive di cui al presente comma sono avviate anche in deroga al limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente di cui all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 Giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fermo restando il rispetto del limite di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.».

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 9.6 al DDL n. 1120****9.6****PEZZOPANE***Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Al fine di concorrere ad assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario nel comune dell'Aquila, negli altri comuni del cratere di cui ai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009, pubblicati rispettivamente nelle *Gazzette Ufficiali* n. 89 del 17 aprile 2009 e n. 173 del 28 luglio 2009, e nella Provincia dell'Aquila, per l'anno 2014 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, relativamente alla quantificazione delle risorse spettanti a titolo di Fondo di Solidarietà comunale.».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.».

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 9.7 al DDL n. 1120

9.7

PEZZOPANE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di concorrere ad assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario nel comune dell'Aquila, negli altri comuni del cratere di cui ai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009, pubblicati rispettivamente nelle *Gazzette Ufficiali* n. 89 del 17 aprile 2009 e n. 173 del 28 luglio 2009, e nella Provincia dell'Aquila, nonché per assicurare la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è assegnato un contributo straordinario per l'esercizio 2014, sulla base dei maggiori costi sostenuti e/o delle minori entrate conseguite derivanti dalla situazione emergenziale, nel limite di 26 milioni di euro in favore del Comune dell'Aquila, di 4 milioni di euro a beneficio degli altri comuni del cratere e di 5 milioni di euro in favore della Provincia dell'Aquila.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014:	-	35.000;
2015:	-	0;
2015:	-	0.

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 9.9 al DDL n. 1120****9.9****PEZZOPANE**

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di concorrere ad assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario nel comune dell'Aquila, negli altri comuni del cratere, di cui ai decreti 16 aprile 2009, n. 37 e 17 luglio 2009, n. 11, e nella Provincia dell'Aquila, per gli anni 2013 e 2014 le detrazioni recate dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, relativamente alla quantificazione delle risorse spettanti a titolo di Fondo di Solidarietà comunale, si applicano considerando quali consumi intermedi i valori opportunamente decurtati delle spese fronteggiate con i trasferimenti riconosciuti all'Ente Locale per la gestione dell'emergenza sismica».

Consequentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.».

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 9.11 al DDL n. 1120****9.11**

PEZZOPANE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di concorrere ad assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario nel comune dell'Aquila, negli altri comuni del cratere di cui ai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11, del 17 luglio 2009, e nella Provincia dell'Aquila, per gli anni 2013 e 2014 è concessa la deroga al regime sanzionatorio previsto per gli enti inadempienti al patto di stabilità di cui all'articolo 31, comma 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modifiche ed integrazioni.».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.».

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 9.12 al DDL n. 1120

9.12

PEZZOPANE, CHIAVAROLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi per la ricostruzione nei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è autorizzata l'ulteriore spesa di 600 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019 per la ricostruzione o riparazione di immobili danneggiati, nonché per le altre spese sostenute riguardanti l'assistenza alla popolazione, compresi i rimborsi e le sede istituzionali, così come individuate dalle OPCM. Le risorse di cui al precedente periodo sono assegnate ai comuni interessati con delibera del CIPE che può autorizzare gli enti locali all'utilizzo o all'attribuzione dei contributi in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione, previa presentazione del monitoraggio sullo stato di utilizzo delle risorse allo scopo finalizzate, ferma restando l'erogazione dei contributi nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti in bilancio.

2-ter. I contributi sono utilizzati o erogati dai comuni interessati sulla base degli stati di avanzamento degli interventi ammessi; la concessione dei contributi ai privati prevede clausole di revoca espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego delle somme, ovvero di loro utilizzo anche solo in parte per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo. In tutti i casi di revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo. In caso di inadempienza, si procede con l'iscrizione a ruolo. Le somme rimosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai comuni interessati.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 18, commi 24-bis e 24-quater.».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

«24-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.

24-ter. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "22 per cento".

24-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiore a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.».

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 9.13 al DDL n. 1120****9.13**

MARIO FERRARA, GIOVANNI MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, BIANCONI, BILARDI, NACCARATO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. In relazione all'articolo 8, comma 5-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, si dispone la prosecuzione degli effetti per gli anni 2014 e 2015. Alla copertura del relativo onere, pari ad 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, mentre per l'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte in conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali».

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 9.16 al DDL n. 1120****9.16****PEZZOPANE**

Dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. Al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale della città dell'Aquila e dei comuni del cratere, all'articolo 4, comma 14, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per le medesime finalità, i comuni del cratere possono prorogare o rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato previsti dall'articolo 2, comma 3-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, avvalendosi del sistema derogatorio previsto dall'articolo 7, comma 6-ter, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, anche per gli anni 2014 e 2015, nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per ciascun anno"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 1.000;

2015: - 1.000;

2016: - 1.000.

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 9.17 al DDL n. 1120****9.17**

PEZZOPANE

Dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. Al fine di assicurare le finalità di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e produttivo della città dell'Aquila colpita del sisma del 6 aprile 2009, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2014 per indennizzi di beni mobili e traslochi di cui all'OPCM n. 3789/2009 e n. 3797/2009, per canoni di locazione di uffici comunali, di cui all'OPCM n. 4013/2012 e alla delibera CIPE n.135 del 21 dicembre 2012, per manutenzioni straordinarie di beni immobili trasferiti al Comune dal Dipartimento di Protezione Civile, nonché per i servizi di supporto alle attività di ricostruzione».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 25.000;

2015: -

2016: -

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 9.18 al DDL n. 1120****9.18****PEZZOPANE**

Dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. Al fine di assicurare la ripresa del tessuto produttivo della Città dell'Aquila colpita dal sisma del 6 aprile 2009, per l'anno 2014 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per indennizzi alle attività produttive ai sensi delle OPCM n. 3789/09 e n. 3808/09».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 2.000;

2015: -.

2016: -

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 9.19 al DDL n. 1120****9.19****PEZZOPANE**

Dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. Ai fini di cui all'articolo 11, comma 8, dell'OPCM 23 marzo 2012, n. 4013, per l'anno 2014 è autorizzata la spesa di 3,8 milioni di euro per la proroga alla data del 31 dicembre 2014 della convenzione di cui al medesimo articolo 11, comma 8».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 3.800;

2015: -

2016: -

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 9.20 al DDL n. 1120****9.20**

PEZZOPANE

Dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. Allo scopo di accelerare le attività di ricostruzione e di recupero del tessuto sociale, urbanistico e occupazionale della Città dell'Aquila, nelle procedure espropriative legate alla realizzazione delle opere pubbliche, per il Comune dell'Aquila sussistono le condizioni per l'applicazione dell'articolo 22-bis del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, per gli interventi inseriti nel programma annuale e triennale delle opere pubbliche».

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 9.21 al DDL n. 1120****9.21****PEZZOPANE**

Dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. Le risorse di cui all'articolo 10 dell'O.P.C.M. 8 novembre 2011, n. 3978, sono attribuite: a) quanto a euro 1,5 milioni, alla Regione Abruzzo che individua quale soggetto attuatore l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione di L'Aquila, al fine di provvedere alla ristrutturazione di edifici colpiti dal sisma già utilizzati quali centri antiviolenza e di lotta all'emarginazione, nonché per la realizzazione di nuove strutture; b) quanto a euro 1,5 milioni, alla Regione Abruzzo, che individua quale soggetto attuatore l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione di L'Aquila, al fine di provvedere alla realizzazione di un centro poliedrico per le donne, per lo svolgimento di iniziative per il contrasto di situazioni di marginalità dovute anche alla violenza di genere e sui bambini».

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 9.22 al DDL n. 1120****9.22 (testo 2)**

PEZZOPANE, CHIAVAROLI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Per le finalità di cui all'articolo 4 comma 13 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, la Provincia dell'Aquila, in deroga alle previsioni di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa per le amministrazioni locali può procedere all'assunzione a tempo indeterminato con oneri a carico della provincia medesima a valere sulle disponibilità in bilancio, degli idonei nelle vigenti graduatorie concorsuali a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge ed in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 6, del medesimo decreto-legge n. 101 del 2013. Nelle more dell'assunzione a tempo indeterminato la Provincia dell'Aquila è autorizzata alla proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato dei suddetti lavoratori, anche in deroga ai limiti temporali previsti dalla vigente normativa in materia».

"Alla complessiva spesa si farà fronte con le risorse di cui all'art. 7, comma 6-*quater*, del decreto-legge 26 aprile 2013 n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013 n. 71, pari a € 580.000,00".

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 9.27 al DDL n. 1120

9.27

FEDELLI, FILIPPI, MATTESINI, CANTINI, MARTINI, GATTI, DI GIORGI, BORIOLO, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Per gli interventi di ricostruzione nei territori della Toscana colpiti dal sisma del 21 giugno 2013, è autorizzata la spesa in conto capitale di 7,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 7,5 milioni di euro per l'anno 2015. Le risorse di cui al presente comma e le relative spese sostenute non sono computate ai fini del vincolo del patto di stabilità interno.

3-ter. Al fine di favorire la ripresa delle attività produttive ed economiche danneggiate a seguito degli eventi alluvionali del novembre 2012 in Toscana, il commissario delegato di cui all'articolo 1, comma 548, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, provvede ad erogare, nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013 e con le modalità stabilite da propri successivi provvedimenti, un contributo fino al 50 per cento del prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti a causa dei medesimi eventi alluvionali e non più utilizzabili».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro», con le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento", sono sostituite dal seguente: "21 per cento"»;

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 40.000;

2015: - 40.000;

2016: - 40.000.

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 9.30 al DDL n. 1120****9.30 (testo 2)**

MARCUCCI, CALEO, CHITI, MARTINI, GRANAIOLA, FILIPPI, VATTUONE, FABBRI, AMATI, MORGONI, VERDUCCI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di garantire il superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito alcuni Comuni delle province di Lucca, Massa Carrara, Genova e La Spezia nei giorni dal 20 al 24 ottobre 2013, nonché della regione Marche nei giorni tra il 10 e l'11 novembre 2013, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2014 per il finanziamento degli interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai medesimi eventi alluvionali. Gli enti locali interessati sono esclusi dal rispetto delle disposizioni concernenti il patto di stabilità interno per le spese in conto capitale disposte per la realizzazione dei medesimi interventi».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 25.000;

2015: - ;

2016: - .

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 9.31 al DDL n. 1120****9.31**

CHITI, MARTINI, CALEO, MARCUCCI, GRANAIOLO, FILIPPI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di consentire l'avvio dell'opera di ricostruzione necessaria a seguito dell'evento sismico verificatosi il 21 giugno 2013 nel territorio delle province di Lucca e Massa Carrara per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in data 26 giugno 2013, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per il finanziamento degli interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti al sisma. Gli enti locali interessati sono esclusi dal rispetto delle disposizioni relative al patto di stabilità interno per le spese in conto capitale disposte per la realizzazione dei medesimi interventi».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 10.000;

2015: - 10.000;

2016: - 10.000.

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 9.35 al DDL n. 1120****9.35**

LANZILLOTTA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di sostenere le imprese della provincia di Orvieto che hanno subito ingenti danni alle scorte di magazzino a seguito dello straripamento del fiume Paglia del novembre 2012, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2014».

Conseguentemente, ridurre l'importo di 10 milioni di euro dalla rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze dell'allegata tabella A per l'anno 2014.

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 9.36 al DDL n. 1120****9.36**

BROGLIA, VACCARI, PIGNEDOLI, BERTUZZI, RITA GHEDINI, COLLINA, IDEM, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PUGLISI, SANGALLI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 67-septies, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Modena, Bologna, Reggio nell'Emilia"».

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 9.39 al DDL n. 1120****9.39**

LO MORO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per agevolare l'autonoma sistemazione dei cittadini la cui prima abitazione è stata oggetto di ordinanza di sgombero a seguito del sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata, i contributi previsti all'articolo 2 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 25 del 20 novembre 2012, sono estesi fino al 31 dicembre 2014. A tale fine è autorizzata una spesa di 1,5 milioni di euro».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014:	-	1.500;
2015:	-	0;
2016:	-	0.

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 9.40 al DDL n. 1120****9.40**

BROGLIA, VACCARI, PIGNEDOLI, BERTUZZI, RITA GHEDINI, COLLINA, IDEM, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PUGLISI, SANGALLI

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-*bis*. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

"e-*bis*) la concessione di contributi ai soggetti che hanno subito gravi danni agli arredi e ad altri beni mobili a causa del crollo, totale o parziale, o della demolizione dell'immobile gravemente danneggiato dal sisma".

3-*ter*. All'articolo 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, la legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "lettera a)", sono sostituite con le seguenti: "lettere a), e-*bis*)"».

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 9.42 al DDL n. 1120****9.42**

BERTUZZI, PIGNEDOLI, VACCARI, PAGLIARI, LO GIUDICE, PUGLISI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di consentire il regolare svolgimento della didattica e reintegrare il patrimonio immobiliare danneggiato dal sisma del 2012 in Emilia-Romagna, le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1-*quater*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applicano alle amministrazioni delle Università che ho sede nei territori colpiti dal sisma di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 2012, n. 122».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

- 2014: - 500;
- 2015: - 500;
- 2016: - 500.

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 9.43 al DDL n. 1120****9.43**

BROGLIA, VACCARI, PIGNEDOLI, BERTUZZI, RITA GHEDINI, COLLINA, IDEM, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PUGLISI, SANGALLI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Le riduzioni disposte dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, non si applicano per gli anni 2014 e 2015 ai comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dello giugno 2012 e successive modificazioni e all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, fermo restando l'importo complessivo delle riduzioni previste».

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 9.45 al DDL n. 1120****9.45**

BROGLIA, VACCARI, PIGNEDOLI, BERTUZZI, RITA GHEDINI, COLLINA, IDEM, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PUGLISI, SANGALLI

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. Per i titolari di reddito d'impresa che hanno richiesto il finanziamento ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il pagamento della prima rata in scadenza al 31 dicembre 2013 è differita al 30 giugno 2014 e la restituzione del finanziamento viene prorogata di ulteriori tre anni rispetto alla durata massima originariamente prevista.

3-ter. Per i titolari di reddito d'impresa che hanno diritto ad accedere ai finanziamenti previsti all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché per i soggetti di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, il pagamento della prima rata in scadenza al 30 giugno 2014 è differita al 30 giugno 2015 e la restituzione del finanziamento è prorogata di ulteriori tre anni rispetto alla durata massima originariamente prevista.

3-quater. La Cassa depositi e prestiti Spa e l'Associazione bancaria italiana adeguano la convenzione di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, in coerenza con le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

«24-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.».

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 9.48 al DDL n. 1120**9.48**

CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, CIAMPOLILLO, LEZZI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti, di cui all'articolo 18-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è incrementato di ulteriori 40 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016, per essere destinati prioritariamente al potenziamento e allo sviluppo delle connessioni ferroviarie dirette tra i porti e la rete ferroviaria nazionale, nonché con i centri intermodali e/o interporti.».

Conseguentemente, alla tabella E, missione Infrastrutture pubbliche e logistica, programma Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali, voce Infrastrutture e trasporti, decreto-legge n. 69 del 2013 – Art. 18 comma 2 punto 1: Realizzazione della tangenziale esterna est di Milano (1.2 – cap. 7537), apportare le seguenti variazioni:

Riduzione:

2014:

- CP: - 40.000;
- CS: - 40.000.

E, conseguentemente ancora, alla medesima tabella E, missione Infrastrutture pubbliche e logistica, programma Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali, voce Infrastrutture e Trasporti:

a) legge di stabilità n. 228 del 2012 – Art. 1 comma 212: somme da assegnare alla regione Piemonte per la realizzazione dell'asse autostradale «Pedemontana Piemontese» (1.2 – cap. 7504), *aportare le seguenti variazioni:*

Riduzione:

2015:

- CP: - 40.000;
- CS: - 40.000;

b) legge di stabilità n. 228 del 2012 – Art. 1, comma 208: Nuova linea ferroviaria Torino-Lione (1.2 – cap. 7532/P), *aportare le seguenti variazioni:*

Riduzione:

2016:

- CP: - 40.000;
- CS: - 40.000.

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 9.50 al DDL n. 1120

9.50 (testo 2)

BLUNDO, CIOFFI, SCIBONA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di contenere il rischio di morosità dei conduttori a basso reddito, il fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: - 20.000;

2015: - 20.000;

2016: - 20.000.

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 9.51 al DDL n. 1120

9.51

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Per la prosecuzione degli interventi per la messa in sicurezza di edifici scolastici, sono stanziati 400 milioni di euro per ciascuno anno del triennio 2014-2016».

Conseguentemente all'articolo 17 dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale.

7-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al 7-bis si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2012.

7-quater. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

7-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6 comma 8, le parole "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

7-sexies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 7-quater e 7-quinquies, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012».

E conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

«37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 9.52 al DDL n. 1120****9.52****BLUNDO, CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, BIGNAMI****ACCANTONATO***Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Il fondo di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è incrementato di ulteriori 90 milioni di euro, per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016, da destinare ad interventi di adeguamento strutturale degli edifici del sistema scolastico pubblico, con particolare riferimento agli interventi di eliminazione mitigazione del rischio e messa in sicurezza statica. Per l'utilizzazione delle risorse di cui al presente comma, si provvede ai sensi di quanto stabilito al comma 277 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

Conseguentemente, alla tabella E, missione «Competitività e sviluppo delle imprese», programma Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale, Ministero dello sviluppo economico, legge finanziaria n. 266 del 2005, - Art. 1, comma 95, punto 3 - Contributo per il proseguimento del programma di sviluppo per l'acquisizione delle unità navali Fremm (1.1- cap. 7485), apportare le seguenti variazioni:

*Riduzione:***2014:**

- CP: - 90.000;
- CS: - 90.000.

2015:

- CP: - 90.000;
- CS: - 90.000.

2016:

- CP: - 90.000;
- CS: - 90.000.

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 9.53 al DDL n. 1120

9.53

BROGLIA, VACCARI, PIGNEDOLI, BERTUZZI, RITA GHEDINI, COLLINA, IDÈM, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PUGLISI, SANGALLI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati nei o sui fabbricati e quelli in fase di realizzazione, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 maggio e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, accedono alle incentivazioni cui avevano diritto alla data di entrata in vigore del presente decreto qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2014. L'accesso agli incentivi vigenti alla data del 6 giugno 2012 per gli impianti di cui al periodo precedente ha luogo anche nel caso in cui per essi siano state richieste e autorizzate varianti, anche sostanziali, in periodo successivo al 30 settembre 2012. Gli impianti fotovoltaici realizzati nei fabbricati distrutti possono essere ubicati anche a terra mantenendo le tariffe in vigore al momento dell'entrata in esercizio. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili già autorizzati o che abbiano presentato richiesta di autorizzazione alla data del 6 giugno 2012 accedono agli incentivi vigenti alla medesima data, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2014».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 1.000;

2015: - 1.000;

2016: - 1.000.

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 9.59 al DDL n. 1120****9.59**

OLIVERO

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-*bis*. La quota di risorse prevista all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 226 del 2005 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 28 marzo 2003, n. 53, destinata all'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e formazione nei percorsi di istruzione e formazione professionale, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, è determinata in 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

4-*ter*. I pagamenti relativi all'attuazione dei percorsi di cui al comma 4-*bis*, sostenuti da contributi erogati a tal fine dallo Stato alle regioni, sono esclusi, nei limiti dei relativi importi, dai limiti del patto di stabilità interno delle regioni».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire la parola «150» con la parola: «190».

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 9.60 al DDL n. 1120****9.60**

CHIAVAROLI, GIANNINI, FATTORINI, LUIGI MARINO, BIANCONI, DI GIORGI, FAVERO, MARIN, DEL BARBA, COLLINA, MAZZONI, BILARDI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Per il finanziamento di interventi in favore dei Collegi universitari di merito legalmente riconosciuti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è autorizzata una spesa integrativa di 5 milioni di euro, per gli anni 2014, 2015 e a decorrere dal 2016».

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre la voce Ministero dell'economia e delle finanze di 5 milioni per gli anni 2014, 2015 e a decorrere dal 2016.

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 9.65 al DDL n. 1120****9.65**

BOCCHINO, MONTEVECCHI, SERRA, BIGNAMI, MANGILI

Sostituire il comma 5, con i seguenti:

«5. L'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, è sostituito dal seguente:
"Art. 4. - (*Finanziamento degli enti di ricerca*). - 1. La ripartizione del fondo ordinario per gli enti di ricerca finanziati dal Ministero, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni, è effettuata sulla base della programmazione strategica preventiva, di cui all'articolo 5, nonché tenendo conto della valutazione della qualità dei risultati della ricerca, effettuata dall'Agenzia nazionale di valutazione dell'Università e della ricerca (ANVUR).

2. A decorrere dall'anno 2014, al fine di promuovere e sostenere l'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli Enti di ricerca e migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, ogni singolo ente destina il 2 per cento delle risorse a esso assegnate al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti.

3. I criteri e le modalità di assegnazione delle quote destinate al finanziamento dei programmi e progetti di cui al comma 2, vengono individuati da apposite commissioni indipendenti di valutazione nominate dal singolo ente.

4. L'Agenzia nazionale di valutazione dell'Università e della ricerca (ANVUR) monitora e verifica l'effettiva realizzazione dei programmi e progetti finanziati".

5-bis. Il comma 4-bis dell'articolo 8 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è soppresso.

5-ter. Le somme derivanti dall'abrogazione di cui al comma 5-bis, confluiscono nel Fondo ordinario degli enti di ricerca (FOE); tali somme vengono finalizzate al finanziamento di progetti premiali e sono ripartite in base alla valutazione della qualità della ricerca scientifica (VQR), posta in essere dall'ANVUR. I criteri e le motivazioni di assegnazione della predetta quota sono disciplinati con decreto avente natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, università e ricerca».

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«17-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate:

- a) 13,1 per cento, fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;
- b) 12,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;
- c) 11,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;
- d) 9,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;
- e) 8,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008».

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 9.66 al DDL n. 1120****9.66**

SERRA, TAVERNA, MAURIZIO ROMANI, FUCSIA, SIMEONI, MONTEVECCHI, BOCCHINO, BIGNAMI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Al fine di garantire la piena realizzazione degli interventi in materia di istruzione è autorizzata la spesa di 220 milioni di euro per l'anno 2014 a favore del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le risorse di cui al precedente periodo sono destinate per la realizzazione, nella scuola primaria e secondaria di primo grado, di tecnologie didattiche per la disabilità, per gli alunni con autismo, disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) e con bisogni educativi speciali (BES)».

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 9.76 al DDL n. 1120**9.76**

BERTUZZI, VACCARI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 12, comma 1-*quater*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, introdotto dall'articolo 1, comma 138, della legge 24-dicembre 2012, n. 228, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Sono escluse altresì le Amministrazioni universitarie site nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122."».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

- all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del-compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;

- all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20-e in euro 17,50.»;

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 9.108 al DDL n. 1120****9.108**

VERDUCCI, DE BIASI, RUSSO, SPOSETTI, VATTUONE

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-*bis*. Al fine di assicurare la continuità per gli anni 2014, 2015 e 2016 degli interventi a sostegno dell'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014, 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per l'anno 2016.».

Conseguentemente,

a) all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «680 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «20 milioni di euro per l'anno 2014, 620 milioni nell'anno 2015 e 1.330 milioni»;

b) alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 30.000;

2015: - 30.000;

2016: - 30.000.

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 9.111 al DDL n. 1120****9.111**

COMAROLI, CROSIO, BITONCI, BELLOT

Dopo il-comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di salvaguardare la libertà di informazione e la valorizzazione culturale del territorio, per le emittenti televisive che operano in ambito locale è previsto un contributo annuale pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

Conseguentemente, al comma 4 dell'articolo 3-quinquies del decreto-legge 2-marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 2012 n. 44, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2014 i contributi annuali per l'utilizzo delle frequenze televisive nazionali non possono essere inferiori al 2 per cento del fatturato per emittente televisiva pubblica o privata, in ambito nazionale».

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 9.112 al DDL n. 1120****9.112****COMAROLI, BITONCI***Sostituire il comma 6, con il seguente:*

«6. Al fine di assicurare la necessaria continuità per gli anni 2014, 2015 e 2016 degli interventi a sostegno dell'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014, 40 milioni di euro per l'anno 2015 e 30 milioni di euro per l'anno 2016.»

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 9.114 al DDL n. 1120****9.114 (testo 2)****MUCCHETTI, GALIMBERTI****RESPINTO***Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-bis. Alle imprese che negli anni 2014 e 2015 effettuino spese pubblicitarie per un importo complessivo superiore a quello dell'esercizio precedente, si applica un'ulteriore deduzione fiscale pari al 30 per cento in tre anni nella misura del 10 per cento per ciascun anno. La deduzione fiscale, di cui al precedente periodo, è calcolata sulla spesa incrementale rispetto a quella dell'anno precedente.

6-ter. Rientrano tra le spese, di cui al comma 1, le somme versate per fini pubblicitari a organi di stampa di qualsiasi periodicità, radio, televisioni, per affissioni, sale cinematografiche esiti *Internet*, compresi i motori di ricerca, italiani e esteri.

6-quater. Le disposizioni, di cui al comma 6-bis, non si applicano alle imprese di consulenza e intermediazione pubblicitaria.

6-quinquies. Per usufruire dei benefici di cui al comma 6-bis, le imprese direttamente o indirettamente inserzioniste presentano la documentazione bancaria delle spese sostenute all'Agenzia delle entrate, con modalità individuate dall'Agenzia stessa in un'apposita circolare, indicando espressamente i destinatari delle somme versate per fini pubblicitari rientranti nella categoria di cui al comma 6-ter.

6-sexies. Le imprese controllate di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, dalle pubbliche amministrazioni, in occasione della presentazione del bilancio annuale civilistico e, ove sia previsto, consolidato, danno conto in un'apposita relazione, da rendere immediatamente nota sul sito *on line*, le spese pubblicitarie sostenute dall'impresa e, ove esistano, dalle sue controllate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione degli importi erogati e delle loro variazioni annuali nonché con l'indicazione dei relativi destinatari rientranti nella categoria di cui al comma 6-ter.

6-septies. Le imprese, di cui al comma 6-sexies, rendono altresì pubbliche, nella relazione di cui al comma precedente le spese sostenute per il più ampio capitolo delle relazioni esterne. Nella relazione debbono essere specificate in particolare le spese sostenute dall'impresa e dai soggetti da questa controllati per promozioni, sponsorizzazioni ed erogazioni liberali con l'indicazione dei rispettivi destinatari.

6-octies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi precedenti si provvede mediante una rideterminazione, a decorrere dall'anno 2014, della spesa per i consumi intermedi e per l'acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni.».

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 9.128 al DDL n. 1120****9.128**

ENDRIZZI, CRIMI, SERRA, MANGILI, BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, COTTI

*Al comma 7, sostituire le parole: «5 milioni» con le seguenti: «55 milioni».**Consequentemente, sopprimere il comma 9.*

9.135 (testo 2)

Fravezz, Zeller, Panizza

All'articolo 18, aggiungere, infine, il seguente comma:

«24-bis. All'articolo 46, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374 "Istituzione del giudice di pace" dopo la parola: "valore", sono inserite le seguenti: "senza tener conto degli interessi"».

Conseguentemente, ridurre di 4 milioni di euro la rubrica del MEF della allegata tabella A.

9.136 (testo 2)

Fravezzi, Zeller, Panizza

All'articolo 21, comma 2, aggiungere, infine le seguenti parole: «nonché i rifugi alpini inseriti negli appositi elenchi previsti dalle leggi regionali».

Conseguentemente, ridurre di 4 milioni di euro la rubrica del MEF della allegata tabella A.

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 9.137 al DDL n. 1120****9.137 (testo 2)**

RUTA, ORRÙ, PADUA, BILARDI, COMPAGNONE, GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, SCAVONE

Al comma 1, premettere il seguente:

«0.1. Le regioni Molise e Sicilia provvedono a garantire, per il triennio 2014-2016, continuità lavorativa o a richiamare in servizio il personale assunto in base all'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002, n. 3253 e all'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002, n. 3254, in base all'articolo 1, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2003 n. 3279 e in base all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 marzo 2003 n. 3268, per completare i compiti assegnati dalle ordinanze medesime, con oneri a carico del bilancio dello Stato».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014:-7.000;

2015:-7.000;

2016:-7.000

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 9.141 al DDL n. 1120****9.141 (testo 2)**

BROGLIA, VACCARI, CALEO, BORIOI, FORNARO, MIGLIAVACCA, MIRABELLI, PEGORER, GATTI, RUSSO, SOLLO, AMATI, FEDELI, DE MONTE, VALENTINI, ALBANO

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. L'articolo 2195 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 è sostituito dal seguente:

"Art. 2195. - Per il sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle Associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, sottoposte alla vigilanza del Ministero della Difesa, è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 annui per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Il Ministro della difesa provvede al con proprio decreto alla ripartizione di tali risorse, con le modalità di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549."».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 1.000;

2015: - 1.000;

2016: - 1.000.

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 9.144 al DDL n. 1120****9.144**

CERONI

Al comma 11, sostituire le parole: «è autorizzata la spesa di euro 56.000.000 per l'anno 2014» con le seguenti: «è autorizzata la spesa di euro 30.000.000 per l'anno 2014».

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 9.147 al DDL n. 1120****9.147**

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Al comma 11, ultimo periodo, dopo le parole: «Ministero degli affari esteri» inserire le seguenti:
«e dell'Ente nazionale per il microcredito».

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 9.149 al DDL n. 1120****9.149**

MARCUCCI, MIRABELLI, VERDUCCI

Dopo il comma 11, è inserito il seguente:

«11-bis. Al fine di sostenere e valorizzare in Italia e in Europa la promozione e la diffusione della cultura contemporanea, anche in occasione della Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione Europea del 2014, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro da destinare al Piccolo Teatro di Milano – Teatro d'Europa e la spesa di 1 milione di euro da destinare alla Fondazione Romaeuropa per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: - 2.000;

2015: - 2.000;

2016: - 2.000.

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 9.151 al DDL n. 1120****9.151**

PEGORER, LAI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi per la commemorazione del Centenario della prima guerra mondiale sono stanziati 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Tali risorse sono destinate, in via prioritaria, agli interventi di recupero e restauro dei monumenti, dei musei e dei luoghi della memoria presenti nei luoghi teatro della prima guerra mondiale.»

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 7.500;
2015: - 7.500;
2016: - 7.500.

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 9.156 al DDL n. 1120****9.156****LANZILLOTTA***Dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:*

«12-bis. Al fine di proseguire le attività dell'Associazione nazionale privi della vista ed ipovedenti (ANPVI ONLUS), organizzazione non lucrativa di utilità sociale riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica n. 126 del 13 febbraio 1981, e in particolare le attività del Centro Autonomia e mobilità e della scuola cani guida per ciechi di Campagnano di Roma, è autorizzata la spesa di 300 mila euro a decorrere dal 1° gennaio 2014.».

Conseguentemente, all'elenco 1 richiamato dal comma 20, apportare le seguenti modificazioni: alla voce «Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti» sostituire: «6.631.245» con: «6.331.245» inserire la seguente voce: «Associazione nazionale privi della vista ed ipovedenti (decreto del Presidente della Repubblica n. 126 del 13 febbraio 1981) – 300.000».

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 9.167 al DDL n. 1120****9.167**

MARINELLO

Al comma 14, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «10 milioni».

Conseguentemente al comma 20 sostituire la parola: «107.631.245» con la seguente: «117.631.245».

Conseguentemente all'elenco 1 aggiungere la seguente voce: Chiusura contenziosi terremoto Belice (articolo 1, comma 225, legge 24 dicembre 2012, n. 228):

2014: 10.000.000.

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 9.172 al DDL n. 1120****9.172**

DIRINDIN, DE BIASI, MATURANI, BIANCO, ANITORI, BROGLIA, CARDINALI, CASSON, CIRINNÀ, D'AMBROSIO LETTIERI, FAVERO, FEDELI, GRANAIOLO, MANASSERO, MATTESINI, PADUA, PETRAGLIA, PEZZOPANE, MAURIZIO ROMANI, SILVESTRO, FUCSIA

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. Al fine di potenziare le attività sanitarie di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione a favore delle persone ristrette negli istituti penitenziari è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2014».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 20, Elenco 1, alla voce: «Policlinici universitari e strutture ospedaliere (articolo 33; commi 32 e 33, della legge 12 novembre 2011, n. 183), le parole: «80.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «60.000.000».

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 9.175 al DDL n. 1120

9.175

DI BIAGIO, ZIN

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-*bis*. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di promozione del *made in Italy*, di sviluppo e di promozione dei rapporti economici e commerciali italiani con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese italiane nonché della commercializzazione dei beni e servizi italiani nei mercati internazionali, nonché al fine di far fronte alle richieste di una crescente domanda di internazionalizzazione delle imprese italiane nell'ottica di uno sviluppo del settore tale da renderlo più competitivo e in grado di generare ricadute positive sull'economia del Paese, in deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, l'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane è autorizzata ad assumere il personale appositamente selezionato mediante l'espletamento di concorso pubblico per posizioni a tempo indeterminato, così come individuato dalla relativa graduatoria in corso di validità alla data di approvazione del presente decreto. A tal fine è autorizzata la spesa di 2,4 milioni per l'anno 2014, di 2,4 milioni di euro per l'anno 2015 e di 2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.»

Conseguentemente all'articolo 25, comma 2, tabella C, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 2,4 milioni di euro per l'anno 2014, pari a 2,4 milioni di euro per l'anno 2015, a 2,4 milioni di euro per l'anno 2016.».

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 9.187 al DDL n. 1120

9.187

BERTUZZI, PIGNEDOLI, ALBANO, GRANAIOLO, SCALIA, VALENTINI, DALLA TOR,
ANGIONI

ACCANTONATO

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo le parole: "turistico-ricreative" sono inserite le seguenti: ", ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive ad essa connesse,"».

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 9.188 al DDL n. 1120

9.188-

D'ALÌ, MANDELLI

Sostituire il comma 18 con il seguente:

«18. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede ad una riduzione delle accise sul gasolio utilizzato per attività agricole pari a euro 50 per 1.000 litri, qualora gli stessi soggetti, in sede di richiesta dell'assegnazione del gasolio, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454, si impegnino a rispettare la progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali».

Conseguentemente, dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

1. L'articolo 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dal seguente:

"Art. 12. - (*Definizione dei carichi di ruolo pregressi*). - 1. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, regionali ed enti locali, e previdenziali e affidati ai concessionari dei relativi servizi di riscossione fino al 31 dicembre 2012, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora e sanzioni e con il pagamento:

a) di una somma pari al 80 per cento dell'imposta iscritta a ruolo.

2. Nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, relativamente ai ruoli affidati tra il 10 gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2012, i concessionari informano i debitori di cui al comma 1 che, entro il 16 aprile 2014, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal citato comma 1, versando contestualmente almeno il 50 per cento delle somme di cui al medesimo comma 1. Il residuo importo è versato entro il 16 settembre 2014. Sulle somme rimosse, ai concessionari spetta un aggio pari al 4 per cento.

2-bis. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea.

2-ter. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, regionali ed enti locali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione dal 1 gennaio 2013 al 31 ottobre 2013, i debitori possono estinguere il debito sottoscrivendo, entro il 16 aprile 2014, l'atto di cui al comma 2 e versando contestualmente almeno il 50 per cento delle somme di cui al comma 1, sulla base di apposita comunicazione che i concessionari inviano ai debitori entro il 16 marzo 2014. Resta fermo quanto previsto dal comma 2, secondo e terzo periodo.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate è approvato il modello dell'atto di cui al comma 2 e sono stabilite le modalità di versamento delle somme pagate dai debitori, di riversamento in tesoreria da parte dei concessionari, di rendicontazione delle somme rimosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti contabili connessi all'operazione."».

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 9.191 al DDL n. 1120****9.191****TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, IURLARO, ZIZZA**

Al comma 18, sostituire le parole da: «nei limiti di spesa» fino alla fine del periodo con le seguenti: «nei limiti di spesa pari a 3 milioni di euro per l'anno 2014, a 20 milioni di euro per l'anno 2015 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.».

Dopo il comma 18 inserire il seguente:

«18-bis. Per assicurare lo svolgimento delle attività e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare, con sede a Foggia, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazione dalla legge, è autorizzato un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, e 2016. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite, entro il 30 giugno 2014 le norme per l'organizzazione, il funzionamento e l'amministrazione dell'Agenzia».

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 9.198 al DDL n. 1120****9.198****LUIGI MARINO***Al comma 19, sostituire la parola: «5» con la seguente: «8».**Conseguentemente all'articolo 9, comma 13, sostituire la parola: «100» con la seguente: «97».*

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 9.214 al DDL n. 1120****9.214 (testo 2)**

RUTA

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. Per le finalità di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99 sono attribuite all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) risorse pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 3.000;

2015: - 3.000;

2016: -

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 9.230 al DDL n. 1120

9.230 (testo 2)

MANDELLI, DI BIAGIO, GIBIINO

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. Per il potenziamento del servizio fitosanitario-nazionale, con particolare riferimento all'emergenza provocata dal batterio *Xylella fastidiosa* e al potenziamento dei sistemi di monitoraggio e controllo, ivi compresi i controlli sulle sementi provenienti da organismi geneticamente modificati è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014, da ripartire con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che, a tale fine, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato».

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 9.236 al DDL n. 1120

9.236

TOMASELLI, FINOCCHIARO

Al comma 20, sostituire le parole: «dotazione di 107.631.245 euro» con le seguenti: «dotazione di 132.052.679 euro».

Conseguentemente, all'elenco n. 1 (articolo 9, comma 20), sostituire la voce: «Totale» e relativo importo, con le seguenti voci ed importi:

Assegnazione al Ministero dell'ambiente per il ripristino delle risorse versate a seguito di contratti transattivi delle imprese in attuazione dell'Accordo di programma per la definizione interventi messa in sicurezza e bonifica aree SIN di Brindisi sottoscritto in data 18 dicembre 2007, e in attuazione dell'articolo 317, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006	24.421.434
TOTALE....	132.052.679

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: -24.421;

2015: - 0;

2016: - 0.

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 9.238 al DDL n. 1120****9.238****D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO, ZIZZA, PERRONE, MILO, IURLARO**

All'elenco 1, comma 20, dopo le parole: «Fiera di Verona» sono aggiunte le seguenti: «Fiera del Levante di Bari, Fiera di Foggia e Fiera di Padova».

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 9.241 al DDL n. 1120****9.241**

CHIAVAROLI

Al comma 20, aggiungere il seguente comma:

«20-bis. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, la spesa di 52,5 milioni in favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali sensi dell'articolo 33, comma 32, della legge 12 novembre 2011, n. 183. È altresì rifinanziata, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per l'importo di 12,5 milioni di euro, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 33, della legge n. 183 del 2011».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017» con le seguenti: «635 milioni nell'anno 2015, 1345 nell'anno 2016 e 1.310 nell'anno 2017».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: - 30.000;

2016: - 30.000.

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 9.243 al DDL n. 1120****9.243****PAGNONCELLI, STUCCHI, MANDELLI, GALIMBERTI, MINZOLINI, ZUFFADA, CHIAVAROLI, GIUSEPPE ESPOSITO***Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:*

«20-bis. Ai fini della predisposizione di idonei servizi e di locali di accoglienza dei pellegrini, nonché del miglioramento delle infrastrutture viarie necessarie per l'accesso dei visitatori e della valorizzazione dei luoghi legati alla vita di Papa Giovanni XXIII, è autorizzato per gli anni 2014, 2015 e 2016 un contributo straordinario pari a 5 milioni di euro, in favore del comune di Sottò il Monte Giovanni XXIII, e di 5 milioni di euro in favore della provincia di Bergamo, da utilizzare in funzione della canonizzazione di Papa Giovanni XXIII».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «90 milioni».

9.244 (testo 2)

LO GIUDICE, BROGLIA, RITA GHEDINI, PUGLISI, SANGALLI

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis. Alla legge n. 206 del 3 agosto 2004, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 2, comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Ai fini degli incrementi di pensione e di trattamento di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 e del trattamento aggiuntivo di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 dell'articolo 3, per i soli dipendenti privati invalidi che abbiano presentato domanda entro il 30 novembre 2007, in luogo del 75% e prescindendo da qualsiasi sbarramento al conseguimento della qualifica immediatamente superiore, se prevista dai rispettivi contratti di categoria, si fa riferimento alla percentuale di incremento tra la retribuzione contrattuale immediatamente superiore e quella contrattuale posseduta all'atto del pensionamento, ove più favorevole.

1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2007, il beneficio del 7,5% si applica anche ai trattamenti diretti, pensionistici e di fine rapporto di cui al comma 1 e del trattamento aggiuntivo di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 dell'articolo 3, del coniuge e dei figli, anche se il matrimonio sia stato contratto o i figli siano nati successivamente all'atto terroristico e, in mancanza dei predetti, ai genitori degli invalidi permanenti ancora in vita con invalidità non inferiore alla percentuale del 25%, come determinato rideterminata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ovvero degli invalidi in pari percentuale deceduti per qualsiasi causa dal 26 agosto 2004".

b) All'articolo 3, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:

"1-ter. I benefici previsti dal comma 1 spettano al coniuge ed ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto e/o i figli sono nati successivamente all'atto terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge ed i figli di costui ne sono esclusi".

c) All'articolo 5, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il vitalizio mensile di nominali 1033 Euro, di cui al comma 3 e quello mensile di nominali 500 Euro, di cui all'articolo 2 della legge n. 407 del 23 novembre 1998 e successive modificazioni, soggetti alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 503 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni in ragione delle rispettive decorrenze, sono concessi altresì al coniuge ed ai figli e, in mancanza dei predetti ai genitori, dagli invalidi permanenti in misura non inferiore alla percentuale del 50 per cento ancora in vita. I vitalizi sono altresì concessi ai medesimi familiari degli invalidi inabili in pari percentuale, deceduti per qualunque causa successivamente al 26 agosto 2004. Si fa luogo al riconoscimento in favore del coniuge e dei figli anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati successivamente all'atto terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che gli assegni vitalizi siano stati già erogati a ciascuno dei genitori, il coniuge ed i figli di costui non hanno diritto ai suddetti benefici. Alle sopra menzionate categorie di familiari, alla morte dell'invalido, comunque non compete duplicazione del beneficio di cui al comma 3.

d) L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Art. 7 - 1. Ai pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in loro mancanza ai genitori, è assicurato a domanda da presentarsi all'Ente pensionistico competente per territorio, l'adeguamento costante della misura delle pensioni di ciascun soggetto, siano esse dirette, indirette o di reversibilità, al trattamento complessivo in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità. A decorrere dal 1° gennaio 2007, la presente disposizione si applica anche ai familiari degli invalidi con percentuale di inabilità non inferiore al 25%, come determinata o rideterminata ai sensi dell'articolo 6 comma 1 ancora in vita, ovvero degli invalidi in pari percentuale deceduti per qualsiasi causa dal 26 agosto 2004. Il beneficio spetta al coniuge ed ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto e/o i figli sono nati successivamente all'atto terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge ed i figli di costui ne sono esclusi. In ogni caso, limitatamente ai trattamenti diretti di tutti i familiari di cui alla presente disposizione, il beneficio è applicato dal 1° gennaio 2007.

2. In mancanza della domanda di cui al comma 1, i soggetti ivi indicati, a seconda delle diverse decorrenze del beneficio stabilite per i rispettivi trattamenti pensionistici, accedono d'ufficio al beneficio dell'adeguamento costante dei suddetti trattamenti in forma equipollente e semplificata rispetto a quello previsto dal comma sopra citato. Tale adeguamento è operato applicando sulla misura della pensione in essere dall'inizio di ogni anno l'incremento percentuale pari al tasso di inflazione medio pieno nella misura del cento per cento, facendo riferimento all'Indice Nazionale dei prezzi al consumo, come rilevato dall'ISTAT nella misura media annua definitiva, espressa in percentuale sull'anno solare precedente, salvi i conguagli di eventuali erogazioni provvisorie. Ad ogni biennio, si applica altresì un'ulteriore incremento del 2,5 per cento sulla misura intera della pensione in essere, come già costituita o ricostituita secondo la legge e rivalutata anno per anno sulla base degli incrementi sopra indicati come derivanti dagli indici rilevati dall'ISTAT. Gli incrementi in parola decorrono dal 1° settembre 2004 per le pensioni già attive alla data del 26 agosto 2004, mentre per le sole pensioni costitutesi successivamente alla data del 26 agosto 2004, la maturazione sia del primo incremento inflattivo annuale, sia quello dell'incremento biennale del 2,5 per cento decorre dalla data del pensionamento. Tali incrementi, quello annuale e quello biennale, saranno riconosciuti integralmente senza alcuna decurtazione ad ogni effetto di legge con l'esclusione di qualsiasi riduzione, sospensione o blocco di rivalutazione".

20-ter. Agli effetti del comma 2 dell'articolo 4 della legge n. 206 del 3 agosto 2004, è indifferente che la posizione assicurativa obbligatoria sia aperta al momento dell'evento terroristico o successivamente. In nessun

caso, sono opponibili termini o altre limitazioni temporali alla titolarità della posizione e del diritto al beneficio che ne consegue.

20-quater. Agli effetti del comma 2-bis dell'articolo 4 della legge n. 206 3 agosto 2004, per ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata si intende quella riferita all'ultimo anno effettivamente lavorato precedente la decorrenza della pensione, rappresentata dalla retribuzione lorda come determinata dalla somma delle componenti continuative, quali salari, stipendi, mensilità aggiuntive, nonché delle componenti accessorie anche saltuarie ed occasionali e tra queste gli straordinari, i superminimi, i premi e le gratifiche, gli arretrati, le una tantum, gli incentivi all'esodo, le indennità di mancato preavviso, prescindendo per tutte le voci da qualsiasi assoggettamento a contribuzione previdenziale e a trattenuta fiscale.

20-quinquies. Agli effetti del comma 3 dell'articolo 5 della legge n. 206 3 agosto 2004, il beneficio dello speciale assegno vitalizio mensile di originari euro 1.033, soggetto a perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 503 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni, è erogato altresì ai familiari superstiti delle vittime, compresi i figli anche maggiorenni, degli invalidi con inabilità pari o superiore al 25%, determinata o rideterminata ai sensi dell'articolo 6 comma 1, deceduti per qualunque causa dal 26 agosto 2004. Si fa luogo al riconoscimento in favore del coniuge e dei figli anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati successivamente all'atto terroristico.

20-sexies. Al comma 8 dell'articolo 1 della legge n. 243 del 23 agosto 2004 sono aggiunti i seguenti:

"8-bis. I destinatari dei benefici pensionistici di cui alla legge n. 206 del 3 agosto 2004 e successive modificazioni maturano il diritto alla pensione di anzianità e vecchiaia secondo le disposizioni vigenti, nei rispettivi regimi previdenziali, alla data del 31 dicembre 2007, salva la possibilità, a domanda, di avvalersi delle norme, tempo per tempo in vigore, disciplinanti la materia pensionistica degli appartenenti alle Forze di Polizia.

8-ter. I soggetti di cui al comma 8-bis possono richiedere all'Ente previdenziale di appartenenza od al Ministero del Lavoro, a seconda di essere provvisti o meno di titolarità di posizione assicurativa-pensionistica obbligatoria alla data della richiesta, la certificazione dei diritti pensionistici indicati in detto comma e degli altri diritti previsti dalla speciale normativa che li riguarda".

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: - 5.244;

2015: - 4.446;

2016: - 4.533.

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 9.247 al DDL n. 1120

9.247

PAGLIARI, MUSSINI, ZANDA, LIUZZI, PETRAGLIA, PALERMO, COLLINA, COMPAGNA, DE BIASI, GIANNINI, MONTEVECCHI

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. Alla legge 20 dicembre 2012 n. 238, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonchè; a decorrere dal 2014, è assegnato un contributo di un milione di euro a favore della Fondazione del teatro Regio di Parma per la realizzazione del Festival Verdi";

b) all'articolo 3, al comma 1, dopo le parole: "pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2013", sono aggiunte le seguenti: "nonché a 1 milione di euro a decorrere dal 2014,"».

Conseguentemente, alla tabella C, missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, Programma: Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, legge n.163 del 1985: nuove disciplina degli interventi dello Stato a favore dello Spettacolo, apportare le seguenti variazioni:

- 2014: - 1.000;
- 2015: - 1.000;
- 2016: - 1.000.